



Co-finanziato con  
il Fondo FAMI-UE



MINISTERO  
DELL'INTERNO



# **La protezione internazionale dei minori stranieri non accompagnati negli Stati membri dell'Unione europea**

## **Il modello italiano**

**Questo Studio è stato realizzato dal Punto di Contatto Nazionale Italiano dello European Migration Network, costituito presso la Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno.**

**Sito web: [www.emnitalyncp.it](http://www.emnitalyncp.it)**

**A cura di:**

**Ennio Codini  
Marina D'Odorico  
Marta Lovison  
Stefania Nasso  
Giorgia Papavero  
Giovanni Giulio Valtolina**



co-finanziato con il  
Fondo FAMI-UE




MINISTERO  
DELL'INTERNO



# **La protezione internazionale dei minori stranieri non accompagnati negli Stati membri dell'Unione europea**

## **Il modello italiano**

**Studio di approfondimento a cura del Punto di Contatto Italiano  
dello European Migration Network**



ISBN 978-88-99544-32-4  
Prodotto e distribuito da Rodorigo Editore  
Stampato a Roma, Maggio 2018

# Indice

## **INTRODUZIONE.....1**

Obiettivi dello studio.....	1
Contesto giuridico e delle politiche europee.....	2
Definizioni .....	4

## **CAPITOLO 1: I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN ITALIA. QUADRO GENERALE.....9**

Procedure di identificazione e accertamento dell'età e misure legate al raggiungimento della maggiore età.....	13
--	----

## **CAPITOLO 2: LE TUTELE GARANTITE AI MSNA.....17**

Autorità nazionali, regionali e locali e organizzazioni responsabili dell'accoglienza e della tutela dei minori stranieri non accompagnati.....	17
Sistema di accoglienza e tutela .....	19
Buone pratiche.....	21

## **CAPITOLO 3: INTEGRAZIONE DEI MSNA .....27**

Panoramica delle misure di integrazione e del sistema organizzativo.....	27
Autorità nazionali, regionali e locali e organizzazioni responsabili dell'integrazione dei MSNA.....	28
Accesso al Sistema sanitario.....	29
Accesso all'istruzione.....	29
Welfare.....	32
Monitoraggio dei minori nel periodo di transizione all'età adulta.....	32

## **CAPITOLO 4: IL RIMPATRIO E I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IRREPERIBILI.....37**

Panoramica delle procedure di rimpatrio e delle procedure legali e organizzative.....	37
Esecuzione delle decisioni di rimpatrio e accordi chiave prima/durante/dopo la partenza.....	38
Minori stranieri non accompagnati irreperibili.....	39

## **AD-HOC QUERY SUL TEMA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA):**

CARTELLA SOCIALE.....	45
“TUTOR / TUTORE VOLONTARIO”.....	47

## **ALLEGATI:**

Allegato Statistico.....	53
Legge 7 Aprile 2017, n.47.....	67
Protocollo d'intesa per la condivisione delle informazioni contenute nella banca dati del sistema informativo minori.....	85

## **LETTERATURA DISPONIBILE E FONTI RILEVANTI.....93**



The background consists of several overlapping geometric shapes. A large, light green rectangle occupies the top-left corner. A white triangle points from the top-right towards the center. A large, vibrant green triangle points from the bottom-left towards the center. A white diagonal line runs from the bottom-left towards the top-right, intersecting the green shapes. The text is centered within the vibrant green triangle.

# **STUDIO DI APPROFONDIMENTO**





## INTRODUZIONE

Il numero di domande di protezione internazionale presentate negli Stati membri dell'UE è aumentato significativamente negli ultimi anni, principalmente in relazione alla crisi in corso in Siria. Secondo Eurostat, nel 2015, sono state presentate più di 1,3 milioni di domande di asilo e poco meno di 1,3 milioni nel 2016, quasi cinque volte di più rispetto al 2010. All'interno del più ampio gruppo di richiedenti protezione internazionale, anche il numero di minori stranieri non accompagnati (MSNA) è aumentato notevolmente, passando da circa 10.600 nel 2010 a oltre 96.000 nel 2015, prima di scendere a 63.000 nel 2016.

L'Italia è uno dei Paesi maggiormente interessati dal flusso di minori stranieri non accompagnati. In questi anni, infatti, si è rilevata una crescita costante che ha portato il nostro Paese a toccare la quota di quasi 26mila MSNA sbarcati nel solo 2016. Nel corso del 2017, in concomitanza con una più complessiva riduzione degli sbarchi, anche i minori stranieri non accompagnati sono diminuiti, pur raggiungendo comunque cifre significative (quasi 16 mila).

Secondo i precedenti studi condotti dallo European Migration Network (EMN), nonostante la maggior parte dei minori stranieri non accompagnati acceda alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, alcuni di questi rimangono al di fuori di tale procedura. Ciò è particolarmente vero per l'Italia dove, seppur i MSNA richiedenti asilo abbiano continuato a crescere in modo rilevante (+65% anche nel 2016), rappresentano comunque una percentuale modesta rispetto a quelli complessivamente arrivati.

Sebbene, infatti, nel 2016, l'Italia rappresenti il paese che ha fatto registrare il numero più alto di MSNA richiedenti asilo (9.945 richieste, pari al 30% di quelle complessivamente ricevute in tutta Europa) è bene ricordare che questo numero corrisponde a poco più del 38% del totale dei minori sbarcati, che ricordiamo essere pari a 25.846 ragazzi.

L'Italia ha una disciplina che tutela il minore straniero non accompagnato anzitutto riconoscendogli gli stessi diritti riconosciuti al minore italiano. Tale riconoscimento prescinde dal fatto che il minore straniero abbia richiesto protezione internazionale e dall'esito di tale eventuale richiesta: in ogni caso egli ha diritto a un permesso di soggiorno e gode in generale di una piena equiparazione al minore italiano. Il rimpatrio è previsto solo laddove attraverso indagini familiari si riscontri che nel superiore interesse del minore è opportuno un suo ricongiungimento con la famiglia (si tratta comunque di ipotesi assai rare).

Anche quanto alle misure di accoglienza la legge italiana non distingue a seconda che il minore sia oppure no un richiedente asilo o un beneficiario di protezione internazionale: valgono le stesse regole quanto alla tutela così come quanto all'ospitalità in strutture di accoglienza.

L'equiparazione nei diritti tra minori italiani e minori stranieri, quanto alle misure di tutela e di accoglienza, è ritenuta il modo più corretto per adempiere agli obblighi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali e, insieme, promuovere l'integrazione dei minori stranieri non accompagnati.

Negli ultimi anni sono stati condotti numerose indagini sul tema (vedi "Fonti e letteratura rilevanti" in appendice), tuttavia alcune delle informazioni possono essere considerate superate. Per tale ragione si è proceduto ad una rilevazione aggiornata delle esperienze, delle sfide in corso e di eventuali buone pratiche, che offra elementi per la futura definizione di politiche dedicate.

L'analisi comparata delle politiche a livello europeo, fatta sulla base del medesimo studio effettuato in contemporanea negli altri Stati membri, sarà oggetto del Rapporto di sintesi, attualmente in fase di preparazione, che sarà pubblicato sul sito dello European Migration Network, insieme ai rapporti nazionali.

## Obiettivi dello studio

Obiettivo generale dello studio è quello di informare il pubblico di EMN (professionisti, responsabili delle politiche e responsabili delle decisioni a livello sia europeo che nazionale, i ricercatori universitari e il pubblico in generale) sull'approccio adottato dall'Italia nei confronti dei minori stranieri non accompagnati a seguito dell'esito della domanda di protezione internazionale. Pertanto, non sarà esaminata la procedura specifica di determinazione dello status per i minori non accompagnati, ma piuttosto cosa accade dopo il suo perfezionamento che, in linea di principio, consisterà nel rilascio dello status di protezione - e quindi nel diritto alla residenza, seguito dall'integrazione

nella nuova società di accoglienza - o in un diniego. Come anticipato, per quanto riguarda l'Italia, i MSNA che non ottengono la protezione internazionale sono comunque titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione Europea.

Lo studio mira in particolare a:

- ★ Fornire una panoramica del quadro giuridico in relazione ai minori stranieri non accompagnati, disposizioni in vigore per tutelare i diritti umani dei minori non accompagnati e le loro libertà fondamentali in materia di ritorno, integrazione e potenziali lacune;
- ★ Fornire informazioni sul quadro giuridico e gli approcci dell'Italia al ritorno (volontario) dei minori non accompagnati; descrivere il processo (quali attori e i loro ruoli); fornire dettagli sugli approcci che sono stati utilizzati specificamente per il ritorno dei minori non accompagnati; descrivere le misure di reinserimento nei paesi terzi; descrivere le sfide e le migliori pratiche relative al ritorno (volontario) dei minori non accompagnati;
- ★ Fornire informazioni sugli approcci dell'Italia all'assistenza/integrazione dei minori non accompagnati dopo la determinazione dello status; descrivere il processo (quali attori e i loro ruoli) in relazione all'integrazione; fornire dettagli sugli approcci mirati specificamente all'integrazione dei minori non accompagnati (ad esempio istruzione, alloggio, tutela, ingresso nel mercato del lavoro); descrivere le misure disponibili per sostenere i minori non accompagnati nel passaggio all'età adulta; descrivere i risultati, le sfide e le migliori pratiche relative all'integrazione dei minori non accompagnati;
- ★ Descrivere lo status eventualmente riconosciuto ai minori non accompagnati cui non è stata concessa la protezione (permesso di soggiorno, visto);
- ★ Esaminare le possibili ragioni collegate alla scomparsa dei minori non accompagnati e quali conseguenze l'irreperibilità ha sul loro permesso di soggiorno, oltre all'analisi e alla valutazione delle misure implementate per prevenire e rispondere alle sparizioni.

Poiché molti minori stranieri non accompagnati che giungono in Europa sono vicini alla soglia della maggiore età, lo studio esamina anche le disposizioni in vigore per quelli che compiono 18 anni in concomitanza dell'esito della domanda di protezione e l'impatto che questo può avere sulle traiettorie di integrazione o sul loro ritorno nei paesi di origine.

## Contesto giuridico e delle politiche europee

L'Unione europea, insieme ai suoi Stati membri, è attiva da molti anni per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati. Le politiche e la legislazione dell'UE tracciano già un quadro generale per quanto riguarda la tutela dei diritti dei minori nelle migrazioni, coprendo aspetti come le condizioni di accoglienza e l'integrazione. L'agenda dell'UE sui diritti dell'infanzia (2006) e il Piano d'azione dell'UE sui minori non accompagnati (2010-2014)<sup>1</sup> hanno contribuito a sensibilizzare in merito all'esigenza di protezione dei minori non accompagnati e a promuovere azioni di tutela, come la formazione dei tutori, delle autorità pubbliche e degli altri attori che sono in stretto contatto con i MSNA. Più di recente, la Commissione europea ha chiesto la definizione di un approccio omnicomprensivo riferito a tutti i minori in migrazione, compresi i minori non accompagnati, nell'ambito della Comunicazione sulla protezione dei minori nelle migrazioni<sup>2</sup>, dell'Agenda europea sulla migrazione<sup>3</sup>, della Comunicazione sullo stato di avanzamento della sua attuazione<sup>4</sup>, nonché del Piano d'azione dell'UE sull'integrazione dei cittadini di paesi terzi<sup>5</sup>.

---

1 (COM (2010) 213 definitivo)

2 (COM (2017) 211 definitivo)

3 (COM (2015) 240)

4 (COM (2016) 85 definitivo)

5 (COM (2016) 377 definitivo)

Dal punto di vista legale, vi sono alcuni cambiamenti in corso in relazione alle disposizioni chiave in materia di asilo che affrontano la situazione dei minori stranieri non accompagnati, e che riguardano in particolare:

★ La Direttiva sulle procedure di asilo riformata (2013/32/UE) orientata a promuovere decisioni sull'asilo più giuste, più rapide e di migliore qualità, compresa una maggiore protezione dei minori non accompagnati. Nel 2016 la Commissione ha presentato una proposta per un nuovo regolamento che istituisca una procedura unica comune in materia di asilo nell'UE e che abroga la direttiva 2013/32/UE (COM (2016) 467 final), per sostenere e rafforzare ulteriormente il livello di garanzie procedurali per i minori non accompagnati, come l'individuazione precoce dei loro bisogni, la fornitura di sostegno e guida, la nomina di un tutore e l'esame del miglior interesse del minore in relazione ai minori in generale.

★ La Direttiva sulle qualifiche riformata (2011/95/UE), che mira a chiarire i motivi per la concessione della protezione internazionale, rendere più solide le decisioni in materia di asilo e migliorare l'accesso ai diritti e alle misure di integrazione per i beneficiari di protezione internazionale. Sottolinea l'obbligo di tenere conto dell'interesse superiore del minore (se pertinente) e degli aspetti legati al genere nella valutazione delle domande di asilo, nonché dell'attuazione delle norme sul contenuto della protezione internazionale. Nel 2016, è stato proposto un nuovo regolamento delle qualifiche (COM (2016) 466 final) che sostituisca la direttiva, e che include nuove disposizioni per i minori non accompagnati (articolo 36), come la nomina di un tutore legale, una accoglienza adeguata, il rintracciamento dei familiari, così come la formazione per i professionisti che lavorano con i MSNA.

★ La proposta di riforma della Direttiva sulle condizioni di accoglienza, che intende armonizzare ulteriormente le condizioni di accoglienza nell'UE (COM (2016) 467 final), rafforzare la valutazione dell'interesse superiore del minore e garantire che le condizioni di accoglienza siano adeguate alla situazione specifica dei minori, sia non accompagnati sia all'interno delle famiglie, con il dovuto riguardo alla loro sicurezza, cura fisica ed emotiva. Devono essere presi in considerazione i bisogni specifici dei bambini, in particolare per quanto riguarda il rispetto del diritto all'istruzione e l'accesso all'assistenza sanitaria.

★ La proposta di un nuovo regolamento di Dublino (COM (2016) 270 final) che prevede nuove regole per determinare lo Stato membro competente per l'esame della domanda presentata da un minore non accompagnato, precisando che, in assenza di un familiare o parente in un altro Stato membro, lo Stato responsabile è quello in cui il minore ha presentato, per primo, la domanda di protezione internazionale, a meno che non sia dimostrato che ciò non è nel miglior interesse del minore stesso.

★ Il regolamento Eurodac (COM (2016) 272 final) che propone di ridurre l'età per l'acquisizione di impronte digitali e immagini facciali da richiedenti asilo e cittadini di paesi terzi da 14 anni a sei anni. Questo aiuterà a identificare i bambini nei casi in cui questi siano separati dalle loro famiglie. Rafforzerà inoltre la protezione dei minori non accompagnati, che non sempre richiedono formalmente protezione internazionale e che possono correre dei rischi quando si allontanano dagli istituti di cura o dai servizi sociali a cui sono stati assegnati.

★ La proposta di Regolamento che prevede di trasformare l'attuale Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) nell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (COM (2016) 271 final) estendendo il mandato dell'Agenzia in materia di assistenza operativa e tecnica, compresa l'assistenza agli Stati membri nell'assicurare che tutti i diritti dei bambini e le protezioni dei minori siano garantiti nel quadro dei loro sistemi di asilo e di accoglienza. La nuova agenzia dovrebbe inoltre assistere gli Stati membri nello sviluppo di attività di formazione relative alla gestione delle domande di protezione internazionale presentate da minori non accompagnati, anche per quanto riguarda la valutazione dell'interesse superiore del minore, le garanzie procedurali specifiche, il rispetto del diritto del bambino a essere ascoltato, le tecniche di valutazione dell'età.

★ La Direttiva sui rimpatri del 2008 (2008/115/CE) (il principale strumento giuridico che disciplina la politica di rimpatrio dell'UE), che stabilisce norme comuni dell'UE sul rimpatrio forzato e il ritorno volontario, sottolineando che è preferibile il ritorno volontario, pur riconoscendo l'inevitabile necessità di ricorrere ai rimpatri forzati laddove necessario. Dopo la riunione informale dei Capi di Stato e di Governo dell'UE, tenutasi a Malta nel febbraio 2017, è emersa la necessità di una revisione delle politiche di rimpatrio dell'UE. La Commissione ha pubblicato un nuovo Piano d'azione sui rimpatri corredato da un allegato che elenca le azioni da attuare da parte degli Stati membri, insieme a una Raccomandazione per rendere più efficaci i rimpatri nell'attuazione della direttiva sul

rimpatrio (C (2017) 1600 final), specificando tra l'altro che le decisioni sullo status giuridico e sul rimpatrio dei minori non accompagnati dovrebbero sempre basarsi su valutazioni individuali, multidisciplinari e basate sul migliore interesse del minore stesso. Il Piano d'azione prevede l'adozione di misure immediate da parte degli Stati membri per migliorare l'efficacia dei rimpatri nell'attuazione della legislazione dell'UE, in linea con gli obblighi in materia di diritti fondamentali. In linea con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2012/C 326/02), il principio dell'interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente.

Infine, l'UE si è impegnata in una serie di convenzioni internazionali che hanno imposto l'obbligo di adottare misure appropriate di protezione e prevenzione nei confronti di migranti e/o bambini, tra cui la Convenzione sui rifugiati delle Nazioni Unite e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (CRC), la Convenzione dell'Aja sulla protezione dei bambini (HCCH) e la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU).

## Definizioni

Quelli che seguono sono i termini chiave utilizzati nell'ambito dello Studio. Le definizioni sono tratte dal Glossario di EMN<sup>6</sup>.

**‘Assistenza alla reintegrazione’** - is defined as an “action by which a person seeks to avoid legal proceedings by not remaining available to the relevant authorities or to the court”.

**‘Assistenza alla reintegrazione’** - Supporto - in denaro, in natura o entrambi - fornito da un paese ospitante a un rimpatriato, con l'obiettivo di aiutarlo a condurre una vita indipendente dopo il ritorno

**‘Cittadino di un Paese terzo’** - Persona che non è cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20(1) del Trattato sul funzionamento dell'UE e che non gode del diritto alla libera circolazione, così come stabilito nell'articolo 2(5) del Codice Frontiere Schengen

**‘Decisione definitiva’** - Decisione che stabilisce se a un cittadino di un paese terzo o a un apolide sia riconosciuto lo status di rifugiato a norma della Direttiva 2004/83/CE, pertanto non più impugnabile nell'ambito del capo V della stessa Direttiva, indipendentemente dal fatto che tale impugnazione avrebbe l'effetto di autorizzare i richiedenti a rimanere negli Stati membri interessati in attesa del relativo esito, fatto salvo l'allegato III della stessa direttiva

**‘Domanda di asilo’** - Domanda presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide da intendersi come richiesta di protezione internazionale presso uno Stato membro in base alla Convenzione di Ginevra. Tutte le domande di protezione internazionale sono considerate domande di asilo salvo che il cittadino del paese terzo o l'apolide richieda esplicitamente un altro tipo di protezione che possa essere richiesta con domanda separata

**‘Domanda reiterata di protezione internazionale’** - Ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata presa una decisione definitiva su una precedente domanda, compresi i casi in cui il richiedente ha esplicitamente ritirato la domanda e i casi in cui l'autorità accertante ha respinto una domanda a seguito del suo ritiro implicito ai sensi dell'art. 28 (1) della direttiva 2013/32/UE

**‘Fuga’** - Nel contesto dell'UE, la sussistenza di motivi basati su criteri obiettivi definiti dalla legge per ritenere che, in un caso individuale, un cittadino di un paese terzo oggetto di una procedura di ritorno possa tentare di fuggire.

**‘Integrazione’** - Nel contesto dell'UE, processo dinamico e bilaterale di adattamento reciproco sia da parte degli immigrati che dei residenti degli Stati membri.

**‘Minore stranieri non accompagnato’** - Cittadino di un paese terzo o apolide di età inferiore ai diciotto anni che entra nel territorio di uno degli Stati membri senza essere accompagnato da una persona adulta responsabile per lui in base alla legge o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per lui

<sup>6</sup> Available at: [http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european\\_migration\\_network/docs/emn-glossary-en-version.pdf](http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/docs/emn-glossary-en-version.pdf)

responsabile, ovvero il minore che è lasciato senza accompagnamento una volta entrato nel territorio di uno degli Stati membri.

**‘Partenza volontaria’** - Adempimento dell’obbligo di ritorno entro il termine fissato a tale scopo nella decisione di ritorno.

**‘Permesso di soggiorno’** - Autorizzazione rilasciata dalle autorità di uno Stato membro che consente a un cittadino di un paese terzo di soggiornare secondo la normativa nazionale sul proprio territorio, in conformità delle disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.

**‘Persona vulnerabile’** - Minorenni, minori stranieri non accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, nuclei monoparentali, persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

**‘Presenza non autorizzata’** - Presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di un paese terzo che non soddisfi, o non soddisfi più, le condizioni d’ingresso di cui all’articolo 5 del Codice Frontiere Schengen o altre condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza vigenti in tale Stato membro

**‘Regolarizzazione’** - Nel contesto dell’UE, qualsiasi procedura mediante la quale, ai cittadini di paesi terzi irregolarmente presenti nel territorio, viene concesso uno status giuridico legalmente riconosciuto.

**‘Richiedente protezione internazionale’** - Qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di asilo in merito alla quale non sia ancora stata presa una decisione definitiva

**‘Richiedente asilo’** - Nel contesto globale è definito come una persona che cerca protezione da persecuzioni o gravi pericoli in un paese diverso dal proprio e attende una decisione sulla richiesta di status di rifugiato in base agli strumenti internazionali e nazionali pertinenti; nel contesto dell’UE come una persona che ha presentato una domanda di protezione ai sensi della Convenzione di Ginevra e per la quale non è stata ancora presa una decisione definitiva

**‘Richiedente protezione internazionale respinto’** - Persona oggetto di una decisione in primo grado che respinge la domanda di protezione internazionale, comprese le decisioni che ritengono la domanda irricevibile o infondata e le decisioni nell’ambito di procedure prioritarie e accelerate, adottate da organismi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento

**‘Ritorno (colui che compie il)’** - Migrante proveniente da un paese terzo che si trasferisce nel paese di ritorno, volontariamente o forzatamente

**‘Ritorno (decisione di)’** - Decisione o atto amministrativo o giudiziario che attesti o dichiari l’irregolarità del soggiorno di un cittadino di un paese terzo e imponga o attesti l’obbligo di ritorno.

**‘Ritorno obbligatorio’** - Nell’ambito della Direttiva sul ritorno 2008/115/CE, si intende l’atto di fare rientro di un cittadino di un paese terzo, sia in adempimento volontario di un obbligo di ritorno sia forzatamente:

- nel proprio paese di origine;
- in un paese di transito in conformità ad accordi comunitari o bilaterali di riammissione o di altre intese;
- in un altro paese terzo, in cui il cittadino del paese terzo in questione decide volontariamente di ritornare e in cui sarà accettato.

**‘Ritorno volontario’** - Ritorno assistito o indipendente (nel primo caso si tratterebbe di ritorno volontario assistito) al paese di origine, al paese di transito o al paese terzo, basato sulla libera volontà di colui che ritorna.

**‘Ritorno volontario assistito’** - Assistenza che viene prestata a chi fa ritorno volontario (assistenza di tipo logistico, finanziario e/o di altro tipo)

**‘Soggiorno tollerato’** - Sospensione (temporanea) dell’allontanamento di un cittadino di un paese terzo che ha ricevuto un diniego ma il cui allontanamento non è possibile per motivi umanitari (poiché il rimpatrio violerebbe il principio di non respingimento o a causa dello stato fisico o capacità mentale del cittadino) o per ragioni tecniche (come la mancanza di capacità di trasporto, la mancata identificazione o il rifiuto del paese d’origine di accettare la persona) fino a quando viene concesso un effetto sospensivo in conformità con l’art. 13, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE





# CAPITOLO I





## CAPITOLO 1: I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN ITALIA. QUADRO GENERALE

Attualmente i MSNA costituiscono ancora una priorità per quanto riguarda le politiche nazionali.

Nell'ordinamento italiano i MSNA sono sempre stati considerati al pari del minore italiano, come soggetti privi di una figura adulta che fornisca loro assistenza e rappresentanza.

Inoltre, in Italia i minori stranieri non accompagnati che non abbiano presentato domanda di protezione (o la cui domanda sia stata respinta) sono comunque soggetti alla medesima disciplina e alle medesime norme previste per i MSNA a cui sia stata riconosciuta una qualche forma di protezione internazionale. Infatti tutti questi soggetti sono protetti innanzitutto in quanto minori privi di una figura adulta che fornisca loro assistenza e rappresentanza, e solo in secondo momento, qualora abbiano presentato domanda di protezione, in quanto beneficiari di protezione internazionale.

Il dibattito politico si è concluso con l'adozione della legge 47/2017, entrata in vigore il 6 maggio 2017, specificamente dedicata ai minori stranieri non accompagnati, che ha introdotto una serie di modifiche alla normativa vigente, con la finalità di definire una disciplina unitaria organica sui MSNA, rafforzando gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento e mirando ad assicurare maggiore omogeneità nell'applicazione delle disposizioni su tutto il territorio nazionale.

La nuova legge – che va ad inserirsi in un contesto normativo nel quale già con la legge 142 del 2015 era stato previsto per un modello di accoglienza fondato su strutture dedicate sia di prima che di seconda accoglienza – ha previsto una serie di interventi organici in favore di questi minori presenti sul territorio italiano, riconoscendoli soggetti vulnerabili, titolari di diritti. In particolare, viene rafforzata l'equiparazione tra minori stranieri non accompagnati e minori italiani; vengono individuate nuove modalità per l'accertamento dell'età e l'identificazione, prevedendo la presenza dei mediatori culturali durante tutta la procedura; viene semplificata la disciplina in materia dei permessi di soggiorno, prevedendo espressamente che il minore potrà richiedere direttamente il permesso di soggiorno alla Questura competente, anche in assenza della nomina del tutore. Viene prevista la figura dei tutori volontari per assicurare a ogni minore una figura adulta di riferimento adeguatamente formata. Infine, sono sanciti anche per i minori stranieri non accompagnati il “diritto all'ascolto” nei procedimenti amministrativi e giudiziari che li riguardano, e il diritto all'assistenza legale a spese dello Stato.

Novità sostanziali riguardano le pratiche per l'accoglienza dei minori e, più in generale, il rafforzamento dei diritti e delle tutele nei loro confronti. Viene affermato il principio in base al quale, a prescindere dall'intenzione di richiedere la protezione internazionale, i MSNA sono titolari dei diritti in materia di protezione a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.

Tra i principi, il testo introduce esplicitamente un divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei MSNA e, in tema di accoglienza, introduce alcune modifiche che stabiliscono, tra l'altro, il limite di 30 giorni come termine massimo di trattenimento dei minori nelle strutture di prima accoglienza, il termine massimo di 10 giorni per le operazioni di identificazione. Viene inoltre confermato il principio di specificità delle strutture di accoglienza riservate a questi minori. Il nuovo testo ridefinisce in maniera uniforme sul territorio nazionale la procedura di identificazione del minore, che costituisce il passaggio fondamentale per l'accertamento della minore età, da cui a sua volta dipende la possibilità di applicare le misure di protezione. Tale procedura prevede: un colloquio del minore con personale qualificato, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale; la richiesta di un documento anagrafico in caso di dubbio sull'età ed, eventualmente, di esami socio-sanitari, con il consenso del minore e con modalità il meno invasive possibile; la presunzione della minore età nel caso in cui permangano dubbi sull'età anche in seguito all'accertamento. Un'ulteriore importante novità è poi costituita dall'assegnazione agli enti locali del compito di sensibilizzare e formare affidatari in grado di accogliere questi minori, e di favorire e promuovere progetti che prevedano l'affidamento familiare in luogo del ricovero in una comunità. La nuova legge prevede l'istituzione, presso ogni Tribunale per i Minorenni, di elenchi di tutori volontari, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato. In materia di misure di accompagnamento di lungo periodo, la norma ribadisce la possibilità di richiedere l'affidamento ai servizi sociali fino al ventunesimo anno di età per quei minori che hanno intrapreso un percorso di integrazione, ma che raggiunta la maggiore età necessitano di un supporto prolungato di assistenza.

La nuova normativa istituisce, inoltre, il Sistema Informativo nazionale dei MSNA (Sim) presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e la cartella sociale dei MSNA, compilata da personale qualificato, che svolge il colloquio con il minore nella fase di prima accoglienza.

In relazione al sistema di accoglienza, la legge recentemente entrata in vigore prevede che tutti i MSNA, indipendentemente dalla richiesta di protezione internazionale, possano accedere al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati – SPRAR, sviluppando un approccio già previsto nel 2015, dal Decreto Legislativo n. 142.

Un'ulteriore importante novità è poi costituita dall'assegnazione agli enti locali del compito di sensibilizzare e formare affidatari in grado di accogliere questi minori, e di favorire e promuovere progetti che prevedano l'affidamento familiare in luogo del ricovero in una comunità. A tal fine è prevista l'istituzione, presso ogni Tribunale per i Minorenni, di elenchi di tutori volontari, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato. In materia di misure di accompagnamento di lungo periodo, la norma ribadisce la possibilità di richiedere l'affidamento ai servizi sociali fino al ventunesimo anno di età per quei minori che hanno intrapreso un percorso di integrazione, ma che raggiunta la maggiore età necessitano di un supporto prolungato di assistenza.

Viene inoltre estesa la piena garanzia dell'assistenza sanitaria ai MSNA, prevedendo la loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale, subito dopo il ritrovamento a seguito della segnalazione: E viene incentivata l'adozione di specifiche misure, da parte delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni, idonee a favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori, anche mediante convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato, nonché la predisposizione di progetti specifici che prevedano il coinvolgimento dei mediatori culturali. Infine, alcune disposizioni introducono misure speciali di protezione per specifiche categorie di MSNA, in considerazione del particolare stato di vulnerabilità in cui si trovano, come i MSNA vittime di tratta.

I MSNA possono beneficiare degli status di protezione previsti in generale dal diritto internazionale e da quello europeo. Altrimenti – ossia se non richiedono o comunque non ottengono tale status – essi ottengono un permesso di soggiorno per minore età, oppure per protezione umanitaria, oppure, in caso di affidamento familiare, un permesso per motivi familiari (articolo 10 legge 47/2017).

**Fig. 1 - Arrivi via Mare - Percentuale dei minori non accompagnati sul totale degli sbarcati**







Fig.2 - Primi 10 Paesi di origine. Anni 2014 - 2015



**Fig.2 - Primi 10 Paesi di origine. Anni 2016 - 2017**



Eritrea 3.714	Nigeria 2.932	Guinea 2.225	Somalia 1.535	Senegal 1.072
Gambia 3.119	Egitto 2.459	Costa d'Avorio 1.613	Mali 1.302	Bangladesh 965



Guinea 1.904	Gambia 1.417	Nigeria 1.228	Mali 993	Senegal 753
Costa d'Avorio 1.646	Bangladesh 1.312	Eritrea 1.219	Somalia 964	Siria 568

## Procedure di identificazione e accertamento dell'età e misure legate al raggiungimento della maggiore età

Nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, è sempre garantita l'accoglienza del minore dalle apposite strutture di prima accoglienza, previste dalla legge (eventualmente, nel caso di minori vittime di tratta, in base all'art. 4 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24).

L'identità del minore è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria.

Per quanto riguarda l'accertamento dell'età, è stabilito che debba essere accertata, in via principale, attraverso un documento anagrafico (anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari, tranne nel caso in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale, o quando una possibile esigenza in tal senso sia emersa in un colloquio, o quando ne possano derivare pericoli di persecuzione, nonché nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare). Le autorità di pubblica sicurezza consultano, ai fini dell'accertamento dell'età, il sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati istituito presso il Ministero del lavoro nonché le altre banche dati pubbliche che contengono dati pertinenti, secondo le modalità di accesso per esse previste (comma 3-bis dell'art. 19-bis del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, come modificato dal d.lgs. 22 dicembre 2017, n. 220). Nel caso in cui permangano dubbi fondati relativamente all'età dichiarata dal (presunto) minore, possono essere disposti esami socio-sanitari volti all'accertamento dell'età.

A tal fine, il minore (nonché il tutore, anche se provvisorio) deve essere informato, con l'ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e tenendo conto del suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami.

L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto con alcune garanzie: l'ambiente deve essere idoneo; vi deve essere un approccio multidisciplinare con professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale; devono essere utilizzate le modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona.

Il provvedimento di attribuzione dell'età è emesso dal tribunale per i minorenni (comma 9 dell'art. 19-bis del D.lg. 18 agosto 2015, n. 142, come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 22 dicembre 2017, n. 220).

Con le stesse modalità dell'informativa pre-esame deve essere poi comunicato l'esito dell'accertamento, dando conto, nella relazione finale, del margine di errore.

Nel caso in cui, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano ancora dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.

Il provvedimento di attribuzione dell'età deve essere notificato al minore e al suo tutore.

Alla maggiore età il minore può ottenere un permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro o attesa occupazione (o eventualmente per motivi di cura) (articolo 32 decreto 286/1998). Vedasi le relative "Linee guida" adottate il 24 febbraio 2017 dalla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di immigrazione.

Come previsto dall'art. 13, comma 2, della legge 47/2017, quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato, volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il Tribunale per i Minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.

La richiesta di affidamento ai servizi sociali, anche dopo il compimento della maggiore età, deve essere fatta obbligatoriamente prima del compimento del 18° anno e tale affidamento non può protrarsi oltre il 21° anno d'età.





## CAPITOLO II





## CAPITOLO 2: LE TUTELE GARANTITE AI MSNA

In Italia, per i minori, è previsto il divieto di espulsione e di respingimento alla frontiera. Il divieto di espulsione, già previsto dal D.lgs. 286/98, è stato integrato quanto al respingimento dalla legge 47/2017. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta del minore stesso, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore, ed è valido fino al compimento della maggiore età.

A questo livello di protezione generale, riconosciuto al minore non accompagnato in quanto tale, si aggiungono ulteriori livelli di protezione costituiti dai sistemi di accoglienza e protezione dei minori vittime di tratta e dei minori richiedenti asilo. Significativo è il fatto che la seconda accoglienza di tutti i minori stranieri non accompagnati, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno presentato domanda di protezione internazionale, si svolga, secondo una linea già definita nel 2015, con il D.lgs. 142, all'interno del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati.

In Italia i minori stranieri non accompagnati a cui sia stata riconosciuta una qualche forma di protezione internazionale, sono comunque soggetti alla medesima disciplina e alle medesime norme previste per i minori stranieri non accompagnati che non abbiano presentato domanda di protezione (o la cui domanda sia stata respinta). Infatti tutti questi soggetti sono protetti innanzitutto in quanto minori privi di una figura adulta che fornisca loro assistenza e rappresentanza, e in secondo momento, qualora abbiano presentato domanda di protezione, in quanto beneficiari di protezione internazionale. La legge 47/2017 prevede comunità dedicate esclusivamente ai minori e incorporate nel sistema SPRAR. Per quanto riguarda la tutela, per ogni minore non accompagnato deve essere nominato un tutore il prima possibile. Per i minori richiedenti asilo il D.lgs. No. 25/2008 prevede a riguardo una precisa tempistica: «Quando la domanda [di protezione internazionale] è presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento [e] dà immediata comunicazione al tribunale per i minorenni per l'apertura della tutela (...) Il tribunale per i minorenni nelle quarantotto ore successive alla comunicazione (...) provvede alla nomina del tutore» (comma 5 dell'art. 26 come modificato dall'art. 2 del d.lgs 22 dicembre 2017, n. 220). La medesima legge ha poi previsto la legittimazione attiva del responsabile della struttura di prima accoglienza per la presentazione della richiesta sia di permesso di soggiorno che di protezione internazionale, fino a quando non venga effettivamente nominato il tutore. Per quanto riguarda i diritti di cui godono i minori stranieri non accompagnati beneficiari di protezione internazionale, essi sono gli stessi garantiti anche ai minori stranieri non accompagnati con permesso di soggiorno per minore età. In particolare il diritto all'assistenza e alla rappresentanza legale, alla salute e all'istruzione.

Dopo il riconoscimento di una forma di protezione internazionale o il rilascio di un qualsiasi altro permesso (per minore età, motivi familiari o altro) una specifica procedura viene attivata per determinare il superiore interesse del minore e qualsiasi decisione che venga presa vedrà come considerazione primaria tale superiore interesse, il rispetto del quale è affidato in primis al tutore una volta che è stato nominato e, in mancanza, ai responsabili della struttura presso la quale il minore viene accolto.

### Autorità nazionali, regionali e locali e organizzazioni responsabili dell'accoglienza e della tutela dei minori stranieri non accompagnati

I MSNA godono, in quanto tali, di una protezione assimilabile a quella di cui godono i beneficiari di protezione internazionale, per cui fino a quando questi soggetti sono minori il fatto che abbiano ricevuto una qualche forma di protezione internazionale non incide sulla loro situazione. Tutti i MSNA sono accolti anzitutto in strutture di prima accoglienza ad essi dedicate, come previsto sin dal 2015 con il decreto legislativo n.142, il quale dispone che per le esigenze di soccorso e di protezione immediata i minori siano accolti in strutture governative di prima accoglienza (art. 19, comma 1) e devono poi ordinariamente essere accolti (anche in virtù dell'articolo 12 della legge 47/2017), in strutture sempre ad essi dedicate del Sistema SPRAR (seconda accoglienza; art. 19, comma 2), composto dagli enti locali che ad esso aderiscono i quali si avvalgono, per la gestione, di organismi del privato sociale. Il Servizio centrale dello SPRAR, affidato in convenzione all'ANCI (Associazione Nazionale Comuni d'Italia), ha compiti di monitoraggio del sistema e di assistenza tecnica in favore dei comuni. In caso di temporanea indisponibilità di posti nelle strutture di cui sopra, l'assistenza e l'accoglienza devono essere garantite dal Comune del territorio nel quale il minore si trova (secondo un principio generale richiamato dall'art. 19, comma 3, della legge n. 142).

Nome dell'Autorità/Organizzazione	Attività e responsabilità
Ministero dell'Interno-Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione	Funzione di governo del sistema nel suo complesso.
Ministero dell'Interno – Prefetture	Assicura la disponibilità di strutture adeguate di prima accoglienza.
Ministero della Giustizia	Sovrintende al funzionamento degli organi giurisdizionali competenti in materia di tutela.
Ministero della Salute	Competente in materia di tutela della salute
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali	Monitoraggio dei Minori (ai sensi della legge 47) col sistema informatico SIM.
ANCI	Gestione del Servizio centrale dello SPRAR.
Cittalia – Fondazione Anci Ricerche	Supporto operativo ad ANCI.
Regioni	Disciplinano l'accesso ai programmi di medicina preventiva e salvaguardia della salute e, tramite le ASL, collaborano al fine di assicurare l'accesso dei minori a tutte le prestazioni sanitarie. Garantiscono l'accesso alla formazione professionale e, tramite il fondo FAMI e in raccordo con i CPIA e gli USR, supportano l'offerta territoriale di corsi di italiano L2 dedicati anche ai MSNS.
Enti locali	Se aderiscono allo SPRAR gestiscono, avvalendosi di organismi del privato sociale, le relative strutture di accoglienza. Nell'ambito dei centri SPRAR svolgono attività di tutela degli interessi di richiedenti asilo e rifugiati: l'assistenza socio-sanitaria, l'iscrizione a scuola dei minori in età dell'obbligo scolastico, informazione legale sulla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e sui diritti e doveri in relazione al loro status. Percorsi formativi e servizi volti all'inserimento socio-economico, lavorativo e abitativo delle persone.

## Sistema di accoglienza e tutela

Il sistema di accoglienza nazionale prevede strutture specifiche per MSNA

Il Sistema di accoglienza nazionale prevede inoltre strutture speciali dedicate ai MSNA portatori di specifici bisogni

Sono previste strutture di accoglienza ad hoc per minori vittime di tratta

I MSNA possono essere ospitati presso famiglie affidatarie

I Centri di prima accoglienza sono finanziati tramite il Fondo FAMl e il costo è quello previsto dal bando (45 + 9 euro)

Lo Stato Italiano fornisce inoltre un contributo dal Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di 45 € al giorno per minore

La legge 47/2017 prevede che - ad occuparsi dei MSNA - sia uno staff specializzato. Per quanto riguarda i centri di prima accoglienza, il DM 1 settembre 2016 stabilisce che il direttore e gli operatori siano dotati delle competenze professionali in relazione alle funzioni da svolgere e di esperienza nell'accoglienza dei minori e, più complessivamente, le figure professionali e i mansionari sono definiti dal bando di finanziamento. Per quanto riguarda invece i centri di seconda accoglienza, le professionalità impegnate saranno indicate nel DPCM che verrà emanato a breve

Al compimento della maggiore età, i MSNA richiedenti asilo vengono inseriti in progetti SPRAR o nei Centri straordinari attivati dai Prefetti. Se il minore non è richiedente asilo, la situazione viene valutata caso per caso. Anche per i non richiedenti asilo è comunque prevista la possibilità di entrare nei progetti SPRAR per sei mesi


Sono previste misure di supporto e accompagnamento dei minori nella fase di transizione alla maggiore età come piani individuali e supervisione personale

Sono previste misure di supporto e accompagnamento dei minori anche successivamente al periodo di transizione alla minore età, quali servizi di follow-up, facilitazioni per l'alloggio ecc.


Tutti i MSNA sono soggetti a tutela (art. 343 codice civile). Il tutore si prende cura della persona del minore e ne ha la legale rappresentanza (art. 357, cc); per alcuni atti è però richiesto l'intervento del giudice. Se vi sono parenti nel territorio preferibilmente la tutela va affidata a uno di essi (art 348, cc); altrimenti la tutela può essere affidata al Comune o alla struttura di accoglienza dove è ospitato il minore (art. 354 cc; art. 6 e art. 18, legge 47/2017), a meno che non sia disponibile un "tutore volontario", iscritto in apposito elenco presso il tribunale (art. 11, legge 47/2017). Sino alla nomina di un tutore, i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale possono essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza (art. 6, comma 3)

La tutela cessa alla maggiore età. Prima del compimento della maggiore età o in prossimità, è possibile richiedere al Tribunale per i Minorenni di prolungare l'affidamento ai servizi sociali fino al ventunesimo anno di età, sia di richiedere alla Questura di convertire il permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. L'accompagnamento alla transizione verso la maggiore età spetta sia al tutore del minore sia ai centri di accoglienza presso cui risiede

**Fig. 3 Minori stranieri non accompagnati presenti in Italia. Segnalazioni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Anni 2014 - 2015**



**Fig. 3 Minori stranieri non accompagnati presenti in Italia. Segnalazioni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Anni 2016 - 2017**



## Buone pratiche

In Italia, le pratiche a favore dell'accoglienza e dell'integrazione del minore straniero non accompagnato sono molteplici in quanto la stessa normativa e le politiche predisposte per questo specifico target ne supportano l'implementazione e la diffusione. Di recente, la legge 47/2017 ha valorizzato il razionale alle basi delle buone prassi tanto che la stessa legge può essere definita una buona pratica.

Tra le numerose buone pratiche attivate dal territorio si segnala:

- ✓ Il progetto Ciclofficina, promosso presso lo SPRAR per MSNA di Udine (Ente titolare Comune di Udine, Ente attuatore Associazione Nuovi Cittadini Onlsu) che, a partire dal 2015, ha permesso a MSNA di acquisire competenze non solo in campo tecnico ma anche relativamente a temi universali quali l'eco sostenibilità e la sicurezza stradale ecc. Il progetto ha permesso inoltre un contatto positivo tra ospiti dello spray e comunità locale, favorendo il processo di coesione sociale;
- ✓ Protocolli d'intesa tra funzione amministrativa ed espressione sociale, specificamente orientati alla tutela delle categorie vulnerabili, in particolare minori stranieri non accompagnati (Protocolli di Palermo, Napoli, Bari e Cagliari);
- ✓ Il Protocollo di intesa con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) di durata triennale per "La diffusione, la pratica e l'implementazione di attività sportive a favore dei minori stranieri ospiti nel sistema di accoglienza nazionale";
- ✓ Il Protocollo di intesa tra il Tribunale per i Minorenni di Catania e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Sicilia per l'istituzione dell'elenco dei tutori volontari, la selezione, formazione e aggiornamento dei suddetti tutori, l'istituzione di uno spazio di riferimento per i tutori volontari e favorire il coordinamento e le sinergie territoriali.

Per maggiori informazioni si veda il Rapporto "Le iniziative di buona accoglienza e integrazione dei migranti in Italia" [http://www.interno.gov.it/sites/default/files/rapporto\\_annuale\\_buone\\_pratiche\\_di\\_accoglienza\\_2017\\_eng\\_web\\_rev1.pdf](http://www.interno.gov.it/sites/default/files/rapporto_annuale_buone_pratiche_di_accoglienza_2017_eng_web_rev1.pdf)







The background features abstract geometric shapes in two shades of green. A large, dark green triangle points towards the top right corner. To its right, a lighter green triangle also points towards the top right corner, partially overlapping the dark green one. The remaining space is white.

## CAPITOLO III



## CAPITOLO 3: INTEGRAZIONE DEI MSNA

### Panoramica delle misure di integrazione e del sistema organizzativo

Il Testo Unico sull'immigrazione (D.lgs. No. 286/1998) stabilisce che il superiore interesse del minore è elemento di primaria considerazione in tutti i processi decisionali, amministrativi e giurisdizionali, che riguardano il minore stesso. Ci sono comunque ipotesi in cui l'interesse superiore del minore deve essere bilanciato con interessi statali, come nel (raro) caso di espulsioni per ragioni di ordine pubblico e sicurezza nazionale. Anche in questa circostanza comunque, le modalità di esecuzione del provvedimento di espulsione devono essere determinate nel rispetto dell'interesse superiore del minore.

È considerata essere nel superiore interesse del minore la sua integrazione nella società di arrivo. Per la valutazione delle soluzioni di lungo periodo sono preferite quelle che ne permettano il miglior inserimento possibile nel tessuto sociale, così come le misure dirette all'inserimento nella scuola pubblica italiana, all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e progetti sportivi, culturali e lavorativi sviluppati e gestiti da associazioni di volontariato, cooperative e terzo settore in generale.

L'interesse superiore del minore è considerazione prioritaria anche per quanto riguarda la sua sistemazione alloggiativa: se le indagini familiari hanno esito positivo, se il minore lo desidera e se tale soluzione è considerata essere nel suo interesse superiore, le autorità italiane possono disporre il ritorno volontario assistito, volto alla tutela del diritto al rispetto della vita familiare. Ulteriore soluzione, preferibile rispetto all'inserimento in comunità, è l'affidamento familiare che comporta, oltre ad un maggior benessere psico-fisico del minore, anche maggiori possibilità di integrazione.

Non è prevista una procedura o un protocollo standard per la determinazione dell'interesse superiore del minore. Esso è un elemento che deve essere bilanciato con altri tipi di interessi (ad esempio con interessi della collettività o dei genitori) e con tutti gli elementi concreti della situazione in una valutazione che varia da caso a caso. Ad esempio il ricongiungimento familiare nel paese di origine a seguito del rintraccio dei familiari ricercati, che generalmente è considerata la soluzione migliore nell'ottica dell'interesse superiore del minore perché finalizzato al ripristino della vita familiare interrottasi può, talvolta, -in presenza di altri elementi quali ad esempio abusi in famiglia o la situazione dell'area di origine del minore- essere considerato la soluzione meno opportuna.

Attraverso il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, nel corso del 2017, il Ministero dell'Interno ha finanziato progetti volti a offrire, da un lato, supporto psicologico e una migliore informazione sui possibili percorsi da perseguire e, dall'altro lato, a incrementare qualitativamente e quantitativamente la prima e la seconda accoglienza dei minori intercettati sul territorio nazionale senza la presenza di un adulto. A fine dicembre 2017, il Ministero dell'Interno ha inoltre stanziato 10 milioni di euro per la predisposizione di percorsi di inclusione in favore di minori stranieri non accompagnati presenti nelle strutture di seconda accoglienza.

## Autorità nazionali, regionali e locali e organizzazioni responsabili dell'integrazione dei MSNA

Nome dell'Autorità/Organizzazione	Attività e responsabilità
Garante per l'infanzia e l'adolescenza	Assicura la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi dei minori secondo le disposizioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989. Monitora e dialoga con i diversi attori che operano con i minori stranieri non accompagnati.
Ministero dell'Interno	Definisce lo status di residenza. Rilascia e rinnova il permesso di soggiorno/ status di protezione internazionale o umanitaria. Sovrintende al sistema di accoglienza.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione – Divisione II: Politiche di integrazione sociale e lavorativa dei migranti e tutela dei minori stranieri	Coordina le attività relative alle politiche di tutela dei minori stranieri, vigila sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano e dei minori stranieri accolti temporaneamente. Si occupa del censimento dei dati dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia; della cooperazione e raccordo con le altre amministrazioni coinvolte; dell'impulso e svolgimento delle indagini familiari; emissione del parere positivo ai sensi dell'articolo 32 del D.lgs. 286/1998.
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	Interventi a sostegno dell'integrazione degli immigrati; raccolta dei dati relativi agli studenti immigrati, studio e analisi dei dati dell'Anagrafe della popolazione studentesca immigrata.
Ministero della Giustizia	Sovrintende al sistema di tutela giurisdizionale dei minori.
Ministero della Salute	Garantisce l'accesso al SSN e a tutte le prestazioni sanitarie.
CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano)	Attiva di progetti per l'integrazione dei minori stranieri attraverso lo sport.
Altre ong e organizzazioni internazionali a supporto delle attività promosse dal Ministero dell'Interno	Supporto del processo di integrazione.

## Accesso al Sistema sanitario

L'accesso al sistema sanitario nazionale è garantito automaticamente a tutti i minori e vi è piena equiparazione tra i MSNA e cittadini italiani

Tutti i minori non accompagnati hanno diritto ad accedere alla medicina preventiva (es. vaccinazioni) e vengono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale. Perciò, a parità con i cittadini italiani, hanno pienamente diritto di accesso a tutte le prestazioni sanitarie: profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive; cure ambulatoriali e specialistiche; cure d'urgenza e continuative sia per malattia sia per infortuni/incidenti. Cure, ospedalizzazione, visite ambulatoriali e specialistiche sono gratuite per tutti i MSNA che non hanno mezzi economici.

Le procedure in vigore prevedono che già dal primo momento di arrivo sul territorio nazionale, il minore sia sottoposto a visita medica generica e ad alcuni accertamenti sanitari per la rilevazione dell'idoneità alla vita comunitaria. Dopo queste prime visite sanitarie, i minori sono ospitati nei centri di accoglienza autorizzati e in grado di garantire idonei servizi e condizioni.

Tutti i minori stranieri (nella fascia di età compresa fra 0 e 17 anni), comunque presenti sul territorio, hanno diritto all'iscrizione al SSN-SSR. (Accordo Stato Regioni n. 255 CSR, 12 dicembre 2012, pag. 6).

In linea generale, dalle ricerche - ancora scarse e frammentate - sulla salute e l'accesso alle cure dei MSNA in Italia, si evidenzia uno stato di salute buono e un accesso alle cure sufficientemente garantito dalla legge, dal lavoro del tutore volontario, dalla disponibilità degli operatori dei centri d'accoglienza e dalla disponibilità dei servizi sanitari. Per ciò che riguarda invece il disagio psichico e la salute mentale dei MSNA, si evidenzia un incremento di casi di giovanissimi che necessitano di cure psichiatriche e/o di supporto psicologico. Si evidenzia, inoltre, che molto spesso il disagio psichico (e psichiatrico) è connesso a maltrattamenti, abusi, violenze subite e reclutamento nel traffico del sesso e nella microcriminalità. Per rispondere alle particolari esigenze di questi casi, sono state predisposte apposite strutture di seconda accoglienza finanziate con il fondo FAML.

## Accesso all'istruzione

Una volta individuato un tutore, lo Stato garantisce il diritto all'istruzione; saranno la comunità d'accoglienza o la famiglia affidataria a occuparsi della ricerca e dell'iscrizione a un istituto scolastico. In linea di principio, il sistema scolastico italiano è inclusivo. Secondo la Costituzione Italiana (articolo 34), "la scuola è aperta a tutti" e non esistono programmi o istituti scolastici separati per bambini con bisogni speciali. I documenti che la scuola è tenuta a richiedere, quando un bambino migrante presenta domanda d'iscrizione, devono essere gli stessi richiesti a un bambino italiano, e la mancanza di documenti d'identificazione, di documentazione sanitaria e/o di certificati scolastici, non preclude l'iscrizione del bambino. Se egli non è in grado di presentare alcun documento d'identità, deve essere iscritto su una lista di riserva, che non precluderà, comunque, la sua partecipazione alle lezioni e l'ottenimento del certificato finale.

Non ci sono indicazioni ad hoc per la valutazione delle competenze dei minori non accompagnati. L'art. 38 del D.lgs. 286/1998 stabilisce che "I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica". Esistono inoltre le "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" (MIUR 2014), ma l'utilizzo delle stesse è a discrezione del singolo istituto scolastico.

L'obbligo di istruzione dura 10 anni e va dai 6 ai 16 anni anagrafici. Esso copre anche i primi due anni del ciclo di istruzione secondaria superiore. In questo lasso di tempo i minori stranieri devono essere ammessi alla classe che corrisponde alla loro età, a meno che il collegio dei docenti non decida diversamente (art. 45 Regolamento Attuazione Testo Unico – DPR 394/1999). Le linee guida sopracitate stabiliscono che, in questi casi, il minore può essere iscritto alla classe immediatamente precedente o a quella successiva, al fine di limitare il più possibile la differenza di età tra gli alunni della stessa classe. Dai 16 ai 18 anni, tutti i minori hanno il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, che viene assolto con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale o attraverso l'apprendistato. I minori oltre i 16 anni che non hanno conseguito l'esame di terza media possono iscriversi ai Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), e prepararsi per questo diploma. Secondo la normativa (D.M. MIUR 139/2007, articolo 3, comma 3), i minori possono essere iscritti nei CPIA a partire dai 16 anni, ma alcuni protocolli e accordi a livello locale permettono l'iscrizione anche ai quindicenni, purché vengano soddisfatte determinate condizioni. La recente legge 47/2017, contenente provvedimenti cautelari per minori stranieri non accompagnati, rafforza alcuni aspetti della normativa riguardante il

diritto all'istruzione. Essa, in modo particolare, prevede che "i titoli conclusivi dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono rilasciati ai medesimi minori [stranieri non accompagnati] con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche quando gli stessi hanno compiuto la maggiore età nelle more del completamento del percorso di studi".

Esistono invece misure dedicate ai MSNA di supporto all'accesso all'istruzione, sempre con la specifica che il tema dell'istruzione dei minori richiedenti asilo e di quelli non accompagnati non è stato affrontato in modo specifico nelle politiche dell'educazione. Esso è stato inserito nel quadro di iniziative di integrazione più ampie rivolte ai minori migranti, includendo, perciò, anche gli immigrati di seconda generazione. Ad esempio, non esiste un processo di monitoraggio specifico a livello nazionale o a livello locale circa l'accesso all'istruzione di questi minori, e non si hanno a disposizione dati dettagliati circa il tipo di istituto in cui sono iscritti, la ripartizione in base al genere, all'età, ecc. Tuttavia, nel periodo più recente, le autorità educative nazionali hanno iniziato a sviluppare e promuovere iniziative ad hoc rivolte ai minori stranieri richiedenti asilo, rifugiati e non accompagnati. Nel 2015 il MIUR ha pubblicato due bandi di €500.000 ognuno (D.D. 829 e 830 del 24 luglio 2015), invitando le scuole a presentare dei progetti finalizzati a: a) "attività di insegnamento e potenziamento dell'italiano come lingua seconda, con particolare attenzione agli studenti di recente immigrazione nelle scuole secondarie di primo e secondo grado"; b) "azioni di accoglienza e sostegno linguistico, psicologico di minori non accompagnati con cittadinanza non italiana". A novembre 2016 il Ministero ha messo a disposizione 1 milione di euro per progetti finalizzati all'integrazione dei minori non accompagnati e degli studenti stranieri di recente immigrazione (D.D. 1144 del 9 novembre 2016). Altri quattro progetti, finanziati tramite il FAMI, sono in corso di implementazione/programmazione dal MIUR a sostegno della formazione degli insegnanti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, di iniziative scolastiche sull'inclusione (13 milioni di euro), di attività di sensibilizzazione alla migrazione ed ai diritti umani (progetto "L'Europa inizia a Lampedusa"), e della mediazione linguistico-culturale (con l'obiettivo di formare 1.500 mediatori).

In una logica di integrazione, l'istruzione dei minori non accompagnati viene condotta dal sistema d'istruzione e formazione nazionale. Si verificano però difficoltà nel far rispettare l'effettivo inserimento scolastico dei minori quando sono nella fascia d'età che va dai 14 ai 15 anni: sono infatti grandi per rientrare nelle secondarie di primo grado, ma ancora troppo piccoli per i CPIA. Secondo la normativa italiana, tutti i bambini di 14 anni possono accedere all'istruzione secondaria superiore non appena abbiano maturato le competenze richieste. In assenza di un certificato riconosciuto di scuola secondaria di primo livello, il consiglio di classe può valutare le competenze del bambino ed ammetterlo dopo il superamento di un test orale e/o di test scritti.

Come già segnalato, la maggior parte dei minori stranieri non accompagnati ha un'età compresa tra i 16 ed i 18 anni. Alcune indagini condotte sul campo sembrano indicare che la maggior parte dei minori non accompagnati frequenti i CPIA e, in alcuni casi, appena ottenuto l'esame di terza media, si iscriva a corsi di formazione di breve durata del Sistema Regionale di Istruzione e Formazione Professionale. In alcuni contesti stanno nascendo convenzioni tra CPIA e formazione professionale, per la realizzazione di percorsi paralleli e contemporanei (alfabetizzazione, licenza media e formazione professionale).

Un problema si presenta per i minori che arrivano in Italia solo qualche mese prima del compimento del diciottesimo anno d'età: in pochi mesi è infatti difficile riuscire a intraprendere un percorso per l'ottenimento della licenza media o professionalizzante. Con i 15enni e i 16enni si riesce invece a impostare un percorso educativo e professionalizzante con maggiori possibilità di successo.

Tra coloro che hanno i requisiti per iscriversi a una scuola secondaria superiore, la fase più delicata è quella del passaggio alla maggiore età. Infatti, la fuoriuscita dalla struttura di accoglienza al compimento dei 18 anni rischia di essere incompatibile con il completamento di un corso di tre o cinque anni. Questa criticità può essere superata attraverso una richiesta di applicazione dell'istituto del prosieguito amministrativo al Tribunale per i Minorenni, per poter completare il percorso formativo.

## Buone pratiche

L'11 dicembre 2017 la Ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la garante per l'Infanzia e l'Adolescenza hanno siglato le Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine frutto di un Protocollo sottoscritto a maggio per garantire "Pari opportunità nell'istruzione per le persone minori d'età".

Le Linee guida sono dedicate a tutte quelle alunne e quegli alunni che si trovano, per ragioni diverse, fuori dalla famiglia d'origine.

Le Linee contengono indicazioni e suggerimenti concreti, a tutti i livelli, dalla governance tra istituzioni diverse, con una chiara definizione di "chi fa che cosa", alla gestione della classe e delle relazioni tra gli allievi, agli aspetti pratici e amministrativi relativi all'iscrizione a scuola, all'inserimento in classe, alla documentazione del percorso scolastico, spesso molto frammentato, all'orientamento scolastico e al bisogno di percorsi di avviamento al lavoro.

Il protocollo è disponibile al link [http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/Protocollo%20Intesa%20Garante%20infanzia\\_Miur.pdf](http://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/Protocollo%20Intesa%20Garante%20infanzia_Miur.pdf)

## Principali ricerche sul tema dell'accesso all'istruzione da parte dei MSNA

Le poche ricerche realizzate sul tema (Grigt, 2017; Augelli, Lombi, 2016) che focalizzano l'attenzione sull'inserimento dei MSNA nei corsi di alfabetizzazione o per l'ottenimento della terza media dei CPIA, o nei corsi di formazione professionale (Atlante SPRAR, 2016; Giovannetti, 2016; Ongini, 2016) mettono in luce che, sebbene, il quadro normativo italiano garantisca un alto livello di protezione per questo gruppo e l'inclusione nel sistema formativo, il diritto all'istruzione/formazione non è sempre garantito. Le principali problematiche concernono l'effettiva implementazione e fruizione del diritto all'istruzione dei minori, l'assenza di un sistematico controllo e monitoraggio del processo di accesso all'istruzione, la mancanza di un approccio coordinato a livello nazionale, la scarsità di attenzione alla preparazione delle risorse umane e professionali. Inoltre, i progetti educativi rivolti ai MSNA si scontrano con i progetti di rapido inserimento socio-professionale dei ragazzi (Cnr-Irpps, 2017) e con i molteplici e contraddittori bisogni che essi esprimono (assistenza, tutela, accrescimento delle conoscenze e delle competenze, autonomia, realizzazione del proprio progetto di vita), che richiedono necessariamente interventi integrati (Triani, 2016), tuttora difficili da mettere in pratica.

Augelli A., Lombi L. (2016), La scuola e i minori stranieri non accompagnati. Attività e obiettivi. Approcci, metodologie e setting, in "Studi e Documenti", settembre, n. 14, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna.

CNR-IRPPS (2017), Sperduti. Storie di minorenni arrivati soli in Italia, Roma, Unicef.

Giovannetti M. (2016) (a cura di), VI Rapporto 2016. I comuni e le politiche di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, Roma, Cittalia – Anci.

Grigt S. (2017) (a cura di), Il viaggio della speranza. L'istruzione dei minori rifugiati e non accompagnati in Italia, Roma, Education International Research, UIL Scuola.

Ongini V. (2016), Minori stranieri non accompagnati, in Miur, Fondazione ISMU (a cura di Santagati M., Ongini V.), Alunni con cittadinanza non italiana. La scuola multiculturale nei contesti locali. Rapporto nazionale a.s. 2014/15, Milano, Fondazione Ismu, pp. 35-37.

Triani P. (2016), Il senso e il processo dell'integrazione: la lezione dei MSNA, in "Studi e Documenti", settembre, n. 14, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna.

## Welfare

L'Italia riconosce l'accesso al welfare nazionale e ai suoi servizi ai MSNA al pari di quanto previsto per tutti i cittadini italiani.

Oltre a questo sono previste misure specifiche relative alla fase di transizione alla maggiore età. In particolare è previsto, su richiesta del minore, un periodo di 36 mesi, nel quale il minore continua ad essere supportato e seguito dai Servizi Sociali, a cui è stato affidato prima del compimento del 18 anno d'età.

## Monitoraggio dei minori nel periodo di transizione all'età adulta

I soggetti preposti al controllo del rispetto dei diritti e degli interessi dei minori stranieri non accompagnati, nonché al monitoraggio del loro percorso di integrazione e autonomizzazione sono i tutori (nominati dal giudice tutelare). Sino a quando non venga nominato il tutore, i poteri tutelari sono esercitati dal responsabile della struttura di accoglienza. Per superare la criticità dovuta ad una sproporzione tra il numero di minori non accompagnati e quello dei tutori, la Legge No. 47/2017 ha previsto l'istituzione presso ogni Tribunale per i minorenni di un elenco dei tutori volontari al quale possono essere iscritti privati cittadini. I Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza selezionano e formano gli iscritti, a cui verranno attribuite funzioni quali: la rappresentanza legale del minore; la promozione del suo benessere psico-fisico e garanzia del rispetto dei diritti della persona del minore senza discriminazioni; la verifica dell'andamento dei percorsi educativi e di integrazione del minore, nonché delle sue condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione.

### Buone pratiche

La Legge No. 47/2017 prevede esplicitamente l'applicabilità dell'istituto del prosieguo amministrativo, prassi che era già diffusa e utilizzata. E' uno strumento che, prolungando il periodo di affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento dei ventuno anni, permette di completare il percorso di integrazione iniziato dal soggetto minore anche una volta compiuti i diciotto anni. Inoltre è stato istituito l'elenco tutori volontari presso tutti i Tribunali per i Minorenni, previsione che permette di riequilibrare la proporzione tra il numero di tutori (adeguatamente formati) e quello dei minori non accompagnati seguiti, in modo da poter garantire ad ogni minore una maggiore attenzione e presenza nel percorso di accoglienza e integrazione.







The background features a large, vibrant green triangle on the left side, pointing towards the top right. To its right is a lighter green, semi-transparent triangular area that also points towards the top right, creating a layered effect. The remaining space is white.

## CAPITOLO IV



## CAPITOLO 4: IL RIMPATRIO E I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IRREPERIBILI

### Panoramica delle procedure di rimpatrio e delle procedure legali e organizzative

Il provvedimento di rimpatrio assistito e volontario di un minore straniero non accompagnato è adottato, ove il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al superiore interesse del minore, dal Tribunale per i minorenni competente, sentiti il minore e il tutore e considerati i risultati delle indagini familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo e la relazione dei servizi sociali competenti circa la situazione del minore in Italia.

Gli uffici dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni (OIM) presenti nei Paesi in cui i minori vengono rimpatriati, si occupano di monitorare sia il reinserimento del minore nella famiglia o nella comunità di origine che il corretto svolgimento del percorso integrativo elaborato in Italia prima della partenza del minore.

### Autorità nazionali e organizzazioni responsabili dei processi di ritorno dei MSNA

Il Ministero dell'Interno, sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di garantire il diritto all'unità familiare avvia tempestivamente ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato richiedente protezione internazionale. Il Ministero dell'Interno stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. Le ricerche ed i programmi diretti a rintracciare i familiari sono svolti nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo dell'assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente e dei familiari. L'attuale protocollo d'intesa è in fase di definizione.

Negli anni precedenti, con tre diverse annualità di finanziamento, si è sviluppato e consolidato un meccanismo di collaborazione, basato sul riconoscimento e l'attribuzione di compiti e ruoli specifici, in particolare tra l'OIM e la Direzione Generale per l'Immigrazione e le Politiche di Integrazione del il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Nello specifico, la procedura, oramai sperimentata prevedeva una serie di modalità di trasferimento delle informazioni, attraverso contatti regolari - via posta elettronica e di persona - che consentivano non solo di svolgere più speditamente i compiti di ciascuno, ma anche di individuare tempestivamente le maggiori difficoltà operative, nonché di definire congiuntamente le priorità e gli interessi comuni da perseguire. I limiti di intervento di ciascuna organizzazione sono chiaramente definiti negli accordi di finanziamento conclusi con la Direzione Generale per l'Immigrazione e le Politiche di Integrazione.

Nome dell'Autorità/Organizzazione	Attività e responsabilità
Ministero dell'Interno	Avvia ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari e stipula convenzioni con gli Organi internazionali per attivare i programmi di ricerca familiare.
Direzione Generale per l'Immigrazione e le Politiche di Integrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali	Cura il censimento dei dati dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia. Attiva processi di cooperazione e raccordo con le altre amministrazioni coinvolte. Ha compiti di impulso e di ricerca, attraverso le indagini familiari, al fine di procedere all'individuazione dei familiari nel Paese di origine dei minori stranieri non accompagnati. Emette il parere positivo ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 286/1998 (Testo Unico dell'Immigrazione), così come modificato dalla Legge 2 agosto 2011, n. 129.
OIM (Vincitore del bando pubblico)	Esegue le indagini familiari. Organizza e gestisce le attività connesse al ritorno volontario assistito del minore. Progetta e supporta la reintegrazione nel paese d'origine dei MSNA non richiedenti asilo.
Tribunale per i Minorenni	Decisione in ordine al rimpatrio.

## Esecuzione delle decisioni di rimpatrio e accordi chiave prima/durante/dopo la partenza

In Italia le decisioni di rientro emesse a favore di MSNA sono relative esclusivamente al rientro volontario assistito, eccezione fatta ai sensi dell'art 31, 4 Legge 286/98, modificata ai sensi della Legge 47/17, art. 3 b).

La legge 47/17 (art 3) ribadisce che nessun bambino al di sotto dei 18 anni può essere respinto mentre entra nel territorio italiano; ugualmente, un minore non può essere rimpatriato forzatamente (si fa riferimento alla legge 286/98, art. 19, 1 bis, ad eccezione dei casi previsti dalla legge 31.4.198, art. 31.4, modificata ai sensi della legge 47/17 art. 3 b)

La legge 47/17, all'articolo 6, ribadisce la necessità di svolgere attività di indagine familiare (già istituito con decreto DPCM 535/99) sottolineando che tali azioni dovrebbero essere avviate entro 5 giorni dall'intercettazione del minore sul territorio italiano, a seguito del primo colloquio. La legge specifica che l'opportunità di effettuare l'indagine familiare solo nel caso in cui questa sia considerato come nell'interesse superiore del bambino e se non si ritenga che ci sia rischio per il minore e la sicurezza della sua famiglia.

È il tutore legale (nel caso in cui non sia stato nominato, anche il tutore legale temporaneo è autorizzato) che è responsabile di avviare la richiesta di indagine familiare e di coordinarsi con l'organizzazione responsabile dello svolgimento delle attività. La Legge 142/2015 l'articolo 19, 7 fa riferimento diretto alle organizzazioni che hanno il diritto di svolgere tali attività, ovvero organizzazioni internazionali, organizzazioni intergovernative e umanitarie.

Come previsto dalla legge 47/17, l'autorità designata per le decisioni di rimpatrio volontario assistito è il Tribunale per i minorenni competente (a seconda di dove risiede il minore lungo il territorio italiano). Le condizioni preliminari per il rilascio di tali decisioni sono il rispetto del diritto del bambino di essere ascoltato, il parere del tutore legale sulla decisione, la relazione dei servizi sociali sui risultati del bambino e della tracciabilità della famiglia. La decisione è emessa solo nel caso in cui il ricongiungimento familiare nel paese di origine o in un paese terzo sia ritenuto corrispondente all'interesse superiore del minore (legge 47/17 Art. 8)

Come sopra ricordato, fino all'entrata in vigore della legge 47/17 (maggio 2017), il ritorno volontario assistito dei minori stranieri non accompagnati è stato effettuato dall'OIM, a seguito di un accordo firmato con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La procedura di rimpatrio volontario assistito, come attuata fino a data sopra riportata, comprendeva, come primo passo, lo svolgimento del rintracciamento e della valutazione della famiglia. In caso di feedback positivo (sia sulla disponibilità della famiglia a prendersi cura del bambino sia sulla sostenibilità della reintegrazione del bambino nel contesto d'origine), veniva eseguito un colloquio individuale con il minore a cui partecipavano il personale dell'IOM, in raccordo con l'assistente sociale competente, il tutore legale del bambino e un mediatore interculturale). Come follow up di tale colloquio - e se ritenuto opportuno anche con la famiglia di origine del bambino - IOM redigeva un piano individualizzato di reinserimento del bambino nel contesto dell'origine, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La missione di IOM nel Paese di origine del bambino attuava e monitorava il piano di reintegrazione individuale.

Un importante cambiamento è stato introdotto dalla legge 47/17, che ha designato il Tribunale per i minorenni come autorità responsabile per l'emissione delle decisioni di rientro volontario assistito a favore di minori non accompagnati, in sostituzione della DG Immigrazione e politiche di integrazione di Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si stanno attualmente discutendo i decreti regolatori per elencare la nuova procedura di rimpatrio volontario assistito, come previsto dalla legge 47/17.

Ad oggi non sono attivi accordi bilaterali per il ritorno dei MSNA nei paesi di origine.

Un accordo speciale di cooperazione è stato messo in atto con le autorità egiziane per lo svolgimento delle indagini familiari in Egitto, che viene eseguito dalle autorità locali, in particolare il Consiglio nazionale per l'infanzia e la maternità (NCCM). Le indagini familiari svolte dal NCCM sono considerate come una condizione preliminare per qualsiasi ritorno volontario assistito di un MSNA egiziano in Italia.

## Minori stranieri non accompagnati irreperibili

La scomparsa di minori stranieri non accompagnati è una criticità affrontata con priorità. Si tratta di un fenomeno connesso a fattori specificamente legati al progetto migratorio del singolo minore non accompagnato.

L'allontanamento dai percorsi istituzionali di accoglienza è dovuto principalmente alla concezione dell'Italia meramente come paese di transito. I minori non accompagnati che lasciano la comunità o la famiglia a cui sono stati affidati lo fanno per raggiungere i propri parenti in altri Stati Membri dell'UE, senza attendere le tempistiche imposte dalle procedure previste dal Regolamento UE No. 604/2013, preferendo – in questo modo - intraprendere percorsi irregolari. Una seconda motivazione è la realizzazione di un guadagno economico immediato, spesso per inviare denaro alla famiglia d'origine. In tal caso, il minore spesso giunge in Italia con precise informazioni su connazionali o autoctoni che possono offrirgli un'attività remunerata. Inoltre, alcuni minori non accompagnati scompaiono in quanto reclutati da organizzazioni criminali che li avviano ad attività criminose o li rendono vittime di sfruttamento (lavorativo o sessuale). Il gestore della comunità ha l'obbligo di denunciare la scomparsa del minore all'autorità di pubblica sicurezza. A seguito della denuncia vengono effettuate tutte le comunicazioni agli enti competenti: procura, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ecc. La scomparsa non ha conseguenze sul permesso di soggiorno.


Attualmente, i minori stranieri scomparsi rappresentano il 67% del totale degli scomparsi in Italia. Per fronteggiare questo fenomeno, il 18 gennaio 2018, il commissario straordinario del Governo per le persone scomparse ha sottoscritto con il direttore generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un protocollo d'intesa per la condivisione di informazioni relative ai minori stranieri non accompagnati.

Lo scambio di informazioni contribuirà a sviluppare una maggiore protezione e tutela dei minori stranieri, anche in relazione al traffico di esseri umani e allo sfruttamento lavorativo.

Grazie al Protocollo, la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (DGIP), e il Commissario straordinario del Governo per le Persone Scomparse (CGPS) hanno definito le modalità di condivisione delle informazioni sui Minori Stranieri Non Accompagnati contenute nella banca dati denominata Sistema Informativo nazionale dei Minori non accompagnati (SIM) di cui è titolare la DGIP.

La condivisione di ogni informazione riguardante i MSNA, è finalizzata esclusivamente a garantire il perseguimento del superiore interesse del minore e riguarda unicamente le denunce di scomparsa di minori stranieri comunicate dai Prefetti al CGPS (per maggiori informazioni si veda il Protocollo completo allegato al presente volume).

**MSNA irreperibili al 31/12/2017 per cittadinanza. Valori percentuali**



## **Buone pratiche**

Il 1° marzo 2016 la Prefettura di Roma con il Ministero dell'Interno e l'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse ha sottoscritto un protocollo con Roma Capitale, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, il Tribunale Ordinario di Roma, l'Università degli Studi di Roma "Sapienza" e l'ANCI, finalizzato all'istituzione di una cabina di regia operativa presso la Prefettura di Roma con i rappresentanti delle diverse componenti per: la creazione di sistemi di monitoraggio, approfondimento e studio del fenomeno volti allo scambio di informazioni e di azioni condivise per rafforzare la tutela dei minori; l'impulso alle ONG presenti sul territorio per favorire l'impegno della presa in carico ed il sostegno continuativo per i minori in condizioni di particolare vulnerabilità; la promozione, a livello locale, di una sensibilità istituzionale e a livello nazionale dell'informazione pubblica sul fenomeno.







I Punti di contatto nazionali dell'EMN e la Commissione europea utilizzano le Ad-hoc queries per raccogliere informazioni in tempi relativamente brevi riguardo ad un'ampia gamma di questioni legate all'asilo e alle migrazioni (ad es. migrazione legale, migrazione irregolare, frontiere, ritorno, visti ecc.). EMN produce delle sintesi e delle elaborazioni delle ad-hoc queries raccolte, che forniscono un quadro sintetico e tempestivo delle policy adottate dagli Stati Membri e dalla Norvegia.

## AD HOC QUERY



## AD-HOC QUERY SUL TEMA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) – CARTELLA SOCIALE

L'AHQ proposta dall'Italia ha ricevuto complessivamente 18 risposte dai seguenti Paesi: Belgio (BE), Croazia (HR), Repubblica Ceca (CZ), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francia (FR), Germania (DE), Ungheria (HU – informazioni riservate), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Repubblica Slovacca (SK), Svezia (SE), Regno Unito (UK), Norvegia (NO).

### Contestualizzazione

Ad aprile 2017 l'Italia ha approvato una nuova legge sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati (Legge n.47 / 2017). Una delle disposizioni della legge riguarda ciò che definita Cartella sociale del minore - uno strumento per la raccolta di informazioni dettagliate sulla biografia del minore, non solo per scopi amministrativi, ma, più importante, per sostenere il suo processo di integrazione. Più in particolare, la cartella sociale:

1. illustra il progetto di integrazione "su misura" pensato per il minore, sulla base delle esigenze personali specifiche (Piano di accoglienza integrato individuale - PAI);
2. registra in dettaglio tutti i passaggi dell'itinerario del minore attraverso il sistema di accoglienza italiano - che si è occupato di lei/lui, quando, dove, il numero e il tipo di incontri con medici, psicologi e assistenti sociali, il numero e il tipo di attività a cui ha preso parte (frequenza scolastica, frequenza di corsi di lingua o di formazione, ecc.);
3. fornisce informazioni su una serie di aspetti salienti - la sua identificazione, informazioni sulla famiglia nel paese d'origine, la traiettoria migratoria, lo stato giuridico, i rapporti sulla salute e le condizioni psicologiche, report di incontri e attività con assistenti sociali.

La Cartella sociale ha lo scopo di garantire che tutte le informazioni riguardanti ogni singolo minore non accompagnato in Italia siano correttamente compilate e trasferite durante le diverse fasi di accoglienza e non siano disperse, in modo da agevolare il passaggio dalla prima alla seconda accoglienza, rispondere meglio ai bisogni del minore e garantire il successo del processo di integrazione. L'obiettivo finale è proteggere e salvaguardare il miglior interesse del minore. Inoltre, la Cartella sociale garantisce che i professionisti coinvolti nell'accoglienza del minore (psicologi, medici, assistenti sociali ...) collaborino con i professionisti coinvolti nelle strutture di accoglienza, al fine di monitorare e scambiare informazioni costantemente aggiornate sulle condizioni del minore e sul suo percorso di integrazione.

Domande:

1. Il tuo paese utilizza uno strumento simile alla Cartella sociale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati?
2. Il tuo paese utilizza uno strumento simile per altre categorie di migranti vulnerabili / altri target?
3. Se la risposta alle domande 1 e 2 è "sì":
  - quali sono le somiglianze e le differenze tra lo strumento creato dal tuo paese e la cartella sociale del minore realizzata dall'Italia?
  - che tipo di informazioni vengono raccolte?
  - chi raccoglie queste informazioni (in termini di amministrazioni, istituzioni, organizzazioni e tipo di professionisti coinvolti)?

Per quanto riguarda la prima domanda, la maggior parte degli Stati Membri ha istituito strumenti simili alla Cartella Sociale al fine di garantirne il processo di integrazione e prevenire la dispersione di dati nel corso delle diverse fasi della procedura di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (BE, CZ, EE, FI, FR, DE, LV, LT, NL, SK, UK, NO). Solo sei dei Paesi che risposero hanno dichiarato di non avere strumenti simili attivi (AT, HR, LU, MT, PL, SE).

Tuttavia, vi sono ampie disparità tra le misure descritte. Alcuni degli strumenti segnalati dagli altri Stati Membri non sono specificamente rivolti ai minori stranieri non accompagnati (CZ, FR, SK). In altri paesi, invece, non esiste una cartella sociale ma la raccolta dei dati e delle informazioni si realizza attraverso numerosi piani di intervento rivolti ai MSNA finalizzati a favorire l'integrazione nei centri di accoglienza e a coordinare le autorità coinvolte nelle diverse fasi (CZ, EE, FI, DE, UK, LT, NL, NO). Vi sono molte differenze anche nel tipo di informazioni raccolte, al-

cuni Stati membri considerano con particolare attenzione le specifiche esigenze di ciascun minore (EE, FR, DE). La maggior parte degli Stati membri non ha una cartella sociale o strumenti simili per altre categorie di migranti vulnerabili o, più in generale, per altri target (AT, HR, EE, FR, DE, LT, LU, MT, NL, PL, SE, NO).

In alcuni Stati membri, strumenti analoghi sono impiegati per tutti i richiedenti asilo, indipendentemente dalla loro vulnerabilità (BE, FI, IT, LV, SK). Altri Stati membri hanno sviluppato misure rivolte specificamente ai minori (anche se non accompagnati) quali categoria vulnerabile (CZ, FR, UK).

La principale differenza relativamente agli strumenti di rilevazione e sistematizzazione delle informazioni segnalati è che in molti Paesi i dati vengono raccolti attraverso strumenti diversi che non convergono in una vera e propria Cartella sociale: Individual Plan for Child Protection (CZ), Case plan (EE), Client plan, Upbringing plan and integration plan (FI), Assistance plan (DE), Individual action plan (LU), Plans of action (NL, NO), Pathway plan, Plan for transition to adulthood, care plan, Health plan and Education plan (UK). Nella maggior parte dei casi questi piani sono definiti dalle autorità sociali e locali competenti (CZ, EE, DE, LU, NL) o dal personale dei centri di accoglienza (FI, NO).

Molte disparità sono evidenti anche sul tipo di informazioni raccolte. La maggior parte degli Stati membri si concentra in particolare sulla raccolta di informazioni utili allo scopo di garantire un migliore percorso di integrazione e un sostegno efficace a bisogni di base dei minori (BE, EE, FI, FR, DE, LU, SK). In LV invece il sistema informativo non include informazioni relative all'integrazione.

Generalmente i dati raccolti riguardano informazioni rilevanti per le procedure amministrative:

- Dati personali: luogo di nascita, luogo di residenza, lingua, religione e istruzione (BE, FI, LV, LU, SK);
- Contatti: genitori, famiglia, tutore legale, scuola (BE, CZ, FI, DE, LV, LT, SK);
- Status della procedura per la protezione internazionale e percorso migratorio (BE, CZ, FI, DE, LV, SK)

Inoltre, sono incluse altre informazioni personali al fine di garantire un efficace processo di integrazione del minore tenendo conto delle sue esigenze:

- Rapporti degli incontri con medici, psicologi e assistenti sociali (BE, FR, SK);
- Informazioni relative alla salute (referti medici, diagnosi) (FI, FR, DE, SK, LU). In BE, a causa del segreto medico, i rapporti sulle condizioni di salute e psicologiche sono tenuti in una cartella separata (cartella medica) accessibile solo al personale medico.
- Attività ricreative a cui il minorenne partecipa (BE, FI, LU);
- Istruzione e formazione (BE, FI, LU);
- Frequenza dei corsi di lingua (BE, SK);
- Partecipazione a servizi comunitari, lavoro di volontariato, corsi civici e di integrazione (BE);
- Competenze e abilità interpersonali (BE, LU);

Nella maggior parte dei casi le informazioni vengono raccolte grazie alla collaborazione dei diversi attori coinvolti nelle diverse fasi dell'accoglienza: autorità sociali e locali competenti (FR, DE, LV, LU, SK), assistenti sociali nei centri di accoglienza (BE, FI, SK, NO), medici (BE, FI, LV), psicologi (BE, FI, SK), tutori e insegnanti (BE, FI, FR, DE, SK) e mediatori (SK). A seconda dell'età e della maturità, anche il minore non accompagnato potrebbe essere coinvolto direttamente nella stesura della sua cartella sociale (FR, DE).

Anche se l'obiettivo principale di questo strumento è quello di garantire che i dati vengano trasferiti correttamente attraverso le diverse fasi di accoglienza, in DE la pianificazione dell'assistenza ha quale unico scopo la ricerca della migliore soluzione di accoglienza per il minore e non è condivisa con gli Uffici immigrazione o l'Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati.

Solo in pochi casi la raccolta dei dati è implementata da una singola autorità: in CZ il Piano individuale è sviluppato dall'Autorità socio-legale per la protezione dei minori, in EE dal Consiglio delle tutele sociali e in LU dalla Commissione per il controllo continuo dei risultati dell'attuazione dell'assistenza sociale e della tutela temporanea dei minori e dei minori stranieri non accompagnati.

La cartella sociale del BE è lo strumento più simile a quello italiano. Infatti, è composto da tutte le informazioni utili e da un piano d'azione individuale consistente in una sezione amministrativa (identificazione, dettagli di contatto) e una componente pedagogica (genogramma, viaggio migratorio e percorso individuale e sociale)

## AD-HOC QUERY SUL TEMA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - "TUTOR / TUTORE VOLONTARIO"

L'AHQ proposta dall'Italia ha ricevuto complessivamente 20 risposte dai seguenti paesi: Austria (AT), Belgio (BE), Croazia (HR), Repubblica Ceca (CZ), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francia (FR), Germania (DE), Ungheria (HU – informazioni riservate), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (PT), Repubblica Slovacca (SK), Svezia (SE), Regno Unito (UK), Norvegia (NO).

### Contestualizzazione

Ad aprile 2017 l'Italia ha approvato una nuova legge sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati (Legge n.47 / 2017). Una delle disposizioni della nuova legge riguarda la possibilità, per i cittadini italiani (maggiori di 25 anni), di diventare tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati. Il tutore volontario ha la funzione di rappresentante legale del minore e rappresenta il suo miglior interesse, garantendo in tal modo che i diritti del minore siano rispettati e riconosciuti. Pertanto, il ruolo del tutore volontario implica fornire assistenza e supporto in tutte le fasi del processo di integrazione del minore, monitorando le condizioni di accoglienza e promuovendo il suo benessere psicologico e fisico.

Ad esempio, il tutore volontario deve:

- fornire informazioni al minore sui suoi diritti;
- partecipare al processo di identificazione del minore;
- richiedere il permesso di soggiorno/presentare la domanda di asilo;
- verificare l'opinione del minore sul un possibile ritorno volontario;
- agire come referente per i servizi sociali, le scuole, la comunità / la famiglia affidataria in cui vivono i minori non accompagnati, il sistema sanitario nazionale;
- fornire informazioni al minore sulle scelte riguardanti il suo il suo processo di integrazione (cioè riguardo a corsi di formazione, corsi di lingua, attività educative ...) e supportarlo in queste decisioni.

Tutti i Tribunali per i minori italiani sono stati chiamati a creare una lista di candidati disposti a diventare tutori volontari per minori stranieri non accompagnati. Ogni candidato selezionato deve frequentare un corso di formazione. Il Garante per i minori è responsabile della selezione dei candidati e dell'implementazione dei corsi di formazione, mentre il Tribunale per i minori ha la responsabilità di assegnare il minore al tutore volontario.

La figura del tutore volontario è stata introdotta per migliorare il processo di integrazione del minore in Italia, per garantire che i suoi diritti siano pienamente rispettati e per migliorare le capacità di accoglienza dell'Italia riguardo a questa categoria particolarmente vulnerabile.

### Domande

1. Il sistema di accoglienza del tuo Paese include una figura simile al tutore volontario italiano per i minori non accompagnati?
2. Il sistema di accoglienza del tuo Paese include una figura simile al tutore volontario italiano rispetto ad altre categorie di migranti vulnerabili?
3. Se la risposta alla domanda 1. e 2. è "sì", che tipo di compiti deve svolgere il tutore volontario nel sistema di accoglienza?

La maggior parte degli Stati membri non fornisce una figura simile al tutore volontario italiano per minori non accompagnati (AT, HR, EE, FR, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK). In alcuni Stati membri è possibile nominare un volontario come tutore, ma si tratta di una pratica poco comune e, normalmente, le relative funzioni vengono affidate al personale del centro di accoglienza o direttamente dalla Corte (LT, CZ). In CA, ad esempio, in tutore e rappresentante legale può essere un volontario solo se è nel migliore interesse del minore. In FR una associazione ha promosso un progetto di "sponsorizzazione" del minore su base volontaria, al fine di fornire supporto al processo di integrazione del MSNA (istruzione, procedure amministrative e accesso al mercato del lavoro). Tuttavia la figura dello "sponsor" non è assimilabile a quella del tutore volontario così come prevista dall'Italia.

Sei Stati membri prevedono una figura simile a quella italiana (BE, CZ, FI, DE, SE, NO) ma solo in SE quella del tutore volontario rappresenta una pratica comune. In NO è stato istituito un servizio di tutoraggio a chiamata per facilitare le procedure di domande di asilo per il MSNA richiedenti protezione.

Nella maggior parte degli Stati membri non viene fornita alcuna misura analoga al tutore volontario riguardante altre categorie di migranti vulnerabili o altri target (AT, BE, HR, EE, FI, FR, LV, LT, LU, MT, PL, PT, SK, UK, NO).

Una figura simile ma riferita ad altre categorie di migranti vulnerabili è fornita solo in due Stati membri (CZ, NO). In FI non è previsto un sistema specifico per migranti vulnerabili ma nel caso in cui un individuo non fosse in grado di prendersi cura di sé viene nominato un tutore pubblico dalla Corte. In DE il sistema di tutela non è organizzato a livello nazionale e dipende dai governi locali.

I compiti principali svolti dal tutore volontario sono abbastanza simili in tutti gli SM che prevedono questa figura e si focalizzano principalmente sul migliore e superiore interesse del minore (BE, CZ, FI, NO).

In genere il tutore volontario deve supportare il minore sia nelle procedure di asilo sia nel facilitare il processo di integrazione.

Per quanto riguarda la rappresentanza legale del minore (BE, CZ, FI, DE, SE, NO) il tutore volontario ha il compito di fornire informazioni al minore sui suoi diritti (CZ). Il tutore deve essere presente a ogni udienza o colloquio (BE, FI, NO), nominare un avvocato per rappresentare il minore (BE), partecipare al processo di identificazione del minore (CZ), fornire supporto nell'eventuale processo di ricongiungimento familiare (BE, CZ, FI, DE, NO) e verificare l'opinione del minore sul suo potenziale ritorno volontario (CZ).

Per quanto riguarda il sostegno nel percorso di integrazione, il tutore volontario deve verificare che il minore riceva assistenza adeguata relativamente all'alloggio, l'istruzione, la lingua e l'assistenza sanitaria (BE, DE, FI, SE, NO), fornire al minore informazioni circa le possibilità riguardanti il suo processo di integrazione e supportarlo in tutte le sue decisioni (BE, CZ, NO), mantenere i contatti con servizi sociali e scuole (CZ, FI). In alcuni Stati membri i tutori legali non sono però responsabili per l'assistenza e la supervisione quotidiana dei bambini (FI, SE, NO).

Ad esempio, in BE il tutore volontario non è autorizzato ad ospitare il MSNA.







- Allegato statistico
- Legge 7 Aprile 2017, n. 47
- Protocollo d'intesa per la condivisione delle informazioni contenute nella banca dati del sistema informativo minori

## ALLEGATI



## MSNA Sbarcati in Italia


### Arrivi via mare in Italia

Anno	Uomini	Donne	Minori accompagnati	Minori non accompagnati	Totale arrivi
Anno 2014	125.788	18.190	13.096	13.026	170.100
Anno 2015	115.930	21.434	4.118	12.360	153.842
Anno 2016	129.080	24.133	2.377	25.846	181.436
Anno 2017	88.911	13.121	1.558	15.779	119.369

#### Valori percentuali

Anno 2014	73,9	10,7	7,7	7,7	100,0
Anno 2015	75,4	13,9	2,7	8,0	100,0
Anno 2016	71,1	13,3	1,3	14,2	100,0
Anno 2017	74,5	11,0	1,3	13,2	100,0


### Arrivi via mare in Italia. Anni 2014-2017




Anno	Totale arrivi via mare	di cui: MSNA	di cui: totale minori	% MSNA su tot arrivi	% MSNA su tot minori
Anno 2014	170.100	13.026	26.122	7,7	49,9
Anno 2015	153.842	12.360	16.478	8,0	75,0
Anno 2016	181.436	25.846	28.223	14,2	91,6
Anno 2017	119.369	15.779	17.337	13,2	91,0
<b>2017 dati mensili</b>					
Gennaio	4.467	798	820	17,9	97,3
Febbraio	8.972	1.077	1.215	12,0	88,6
Marzo	10.853	1.616	1.679	14,9	96,2
Aprile	12.920	1.699	1.895	13,2	89,7
Maggio	23.016	3.122	3.360	13,6	92,9
Giugno	23.524	3.094	3.270	13,2	94,6
Luglio	11.461	1.250	1.502	10,9	83,2
Agosto	3.914	571	612	14,6	93,3
Settembre	6.291	640	787	10,2	81,3
Ottobre	5.979	730	804	12,2	90,8
Novembre	5.645	943	1.050	16,7	89,8
Dicembre	2.327	239	343	10,3	69,7

Fonte: Elaborazioni EMN su dati Ministero dell'Interno e UNHCR

### Minori stranieri non accompagnati sbarcati in Italia. Anni 2014-2017



### Minori stranieri non accompagnati giunti via mare in Italia negli anni 2016 e 2017 - dati mensili



### MSNA Arrivi via mare in Italia

Anno	Numero di MSNA
Anno 2014	13.026
Anno 2015	12.360
Anno 2016	25.846
Anno 2017	15.779

### MSNA Arrivi via mare in Italia

Paese di cittadinanza	2014	Paese di cittadinanza	2015	Paese di cittadinanza	2016	Paese di cittadinanza	2017
	Numero di MSNA		Numero di MSNA		Numero di MSNA		Numero di MSNA
Eritrea	3.394	Eritrea	3.092	Eritrea	3.714	Guinea	1.904
Egitto	2.007	Egitto	1.711	Gambia	3.119	Costa d'Avorio	1.646
Somalia	1.481	Gambia	1.303	Nigeria	2.932	Gambia	1.417
Gambia	1.208	Somalia	1.296	Egitto	2.459	Bangladesh	1.312
Siria	945	Nigeria	1.022	Guinea	2.225	Nigeria	1.228
Palestina	495	Siria	694	Costa d'Avorio	1.613	Eritrea	1.219
Mali	483	Mali	461	Somalia	1.535	Mali	993
Nigeria	461	Senegal	416	Mali	1.302	Somalia	964
Senegal	326	Guinea	339	Senegal	1.072	Senegal	753
Bangladesh	208	Bangladesh	299	Bangladesh	965	Siria	568
Altri	2.018	Altri	1.727	Altri	4.910	Altri	3.775
<b>Totale</b>	<b>13.026</b>	<b>Totale</b>	<b>12.360</b>	<b>Totale</b>	<b>25.846</b>	<b>Totale</b>	<b>15.779</b>

Fonte: elaborazioni EMN su dati Ministero dell'Interno e UNHCR

### Graduatoria delle principali nazionalità dei MSNA sbarcati nel 2017 in Italia

Anno 2017	MSNA	Minori accompagnati	% MSNA su tot minori	% Minori accompagnati su tot minori	Distribuzione % MSNA x nazionalità
Guinea	1.904	57	97,1	2,9	12,1
Costa d'Avorio	1.646	124	93,0	7,0	10,4
Gambia	1.417	20	98,6	1,4	9,0
Bangladesh	1.312	30	97,8	2,2	8,3
Nigeria	1.228	88	93,3	6,7	7,8
Eritrea	1.219	194	86,3	13,7	7,7
Mali	993	45	95,7	4,3	6,3
Somalia	964	37	96,3	3,7	6,1
Senegal	753	14	98,2	1,8	4,8
Siria	568	392	59,2	40,8	3,6
...					
<b>Totale</b>	<b>15.779</b>	<b>1.558</b>	<b>91,0</b>	<b>9,0</b>	<b>100,0</b>

Fonte: elaborazioni EMN su dati Ministero dell'Interno e UNHCR





# MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI in Italia. Segnalazioni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presenti e Censiti


Segnalazioni al:	Presenti e censiti	Irreperibili
31/12/2013	6.319	2.142
31/12/2014	10.536	3.707
31/12/2015	11.921	6.135
31/12/2016	17.373	6.561
31/12/2017	18.303	5.828

Segnalazioni al:	Presenti e censiti	Irreperibili	Segnalazioni al:	Presenti e censiti	Irreperibili	Segnalazioni al:	Presenti e censiti	Irreperibili	Segnalazioni al:	Presenti e censiti	Irreperibili	Segnalazioni al:	Presenti e censiti	Irreperibili
31/12/2017	18.303	5.828	31/12/2016	17.373	6.561	31/12/2015	11.921	6.135	31/12/2014	10.536	3.707	31/12/2013	6.319	2.142
M	17.056		M	16.208		M	11.371		M	9.961	3.439	M	5.926	1.982
F	1.247		F	1.165		F	550		F	575	268	F	393	160
% M	93,2		% M	93,3		% M	95,4		% M	94,5	92,8	% M	93,8	92,5
17 anni	11.035		17 anni	9.827		17 anni	6.432		17 anni	5.216	1.555	17 anni	3.481	891
16 anni	4.279		16 anni	4.524		16 anni	3.238		16 anni	3.020	1.149	16 anni	1.481	633
15 anni	1.760		15 anni	1.696		15 anni	1.312		15 anni	1.321	602	15 anni	738	345
7-14 anni	1.113		7-14 anni	1.280		7-14 anni	896		7-14 anni	952	401	7-14 anni	596	273
0-6 anni	116		0-6 anni	46		0-6 anni	43		0-6 anni	27	0	0-6 anni	23	0
% 17 anni	60,3		% 17 anni	56,6		% 17 anni	54,0		% 17 anni	49,5	42	% 17 anni	55,1	41,6
Sicilia	7.988		Sicilia	7.097		Sicilia	4.109		Sicilia	4.628	1.882	Sicilia	1.713	945
Calabria	1.443		Calabria	1.418		Calabria	1.126		Puglia	1.094	391	Lazio	984	75
Lombardia	1.216		Emilia Romagna	1.081		Puglia	1.102		Calabria	839	431	Lombardia	731	115
% Sicilia	43,6		% Sicilia	40,9		% Sicilia	34,5		% Sicilia	43,9	51	% Sicilia	27,1	44,1
Gambia	2.202		Egitto	2.766	1.468	Egitto	2.753	1.325	Egitto	2.455	914	Egitto	1.415	413
Egitto	1.807		Gambia	2.302	187	Albania	1.432	72	Eritrea	1.303	1.020	Bangladesh	1.063	44
Guinea	1.752		Albania	1.611	75	Eritrea	1.177	1.571	Gambia	1.104	45	Albania	779	25
Albania	1.677		Nigeria	1.437	275	Gambia	1.161	15	Somalia	1.097	690	Afghanistan	551	536
Eritrea	1.459		Eritrea	1.331	1.381	Nigeria	697	92	Albania	1.043	44	Somalia	475	457
Costa d'Avorio	1.388		Guinea	1.168	179	Somalia	686	1.459	Bangladesh	611	19	Marocco	277	56
% Gambia	12,0	0,0	% Egitto	15,9	22,4	% Egitto	23,1	21,6	% Egitto	23,3	24,7	% Egitto	22,4	19,3


Per irreperibili si intendono i minori stranieri non accompagnati per i quali è stato segnalato dalle autorità competenti a questa Direzione Generale un allontanamento  
Fonte: Elaborazioni EMN su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali




**MSNA presenti al 31/12/2017 per cittadinanza. Valori %**



**MSNA irreperibili al 31/12/2017 per cittadinanza. Valori %**




**MSNA presenti per Regione di accoglienza al 31 dicembre 2017. Valori %**



## MSNA RICHIEDENTI ASILO

Minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo in Italia e percentuale sul totale richiedenti. Anni 2013-2017



Fonte: Elaborazioni EMN su dati Ministero dell'Interno, Commissione Nazionale per il diritto di Asilo

## MSNA richiedenti asilo in Italia


Anno	Totale richiedenti asilo	di cui: MSNA	di cui: Minori accompagnati	Totale Minori	% MSNA su tot minori
Anno 2013	26.620	805	1.508	2.313	34,8
Anno 2014	63.456	2.505	1.745	4.250	58,9
Anno 2015	83.970	3.959	7.168	11.127	35,6
Anno 2016	123.600	5.639	5.984	11.623	48,5
Anno 2017	130.119	9.782	6.525	16.307	60,0
% su tot richiedenti 2013		3,0	5,7	8,7	
% su tot richiedenti 2014		3,9	2,7	6,7	
% su tot richiedenti 2015		4,7	8,5	13,3	
% su tot richiedenti 2016		4,6	4,8	9,4	
% su tot richiedenti 2017		7,5	5,0	12,5	
<i>Variazione % 2014/2013</i>	<i>138,4</i>	<i>211,2</i>	<i>15,7</i>	<i>83,7</i>	
<i>Variazione % 2015/2014</i>	<i>32,3</i>	<i>58,0</i>	<i>310,8</i>	<i>161,8</i>	
<i>Variazione % 2016/2015</i>	<i>47,2</i>	<i>42,4</i>	<i>-16,5</i>	<i>4,5</i>	
<i>Variazione % 2017/2016</i>	<i>5,3</i>	<i>73,5</i>	<i>9,0</i>	<i>40,3</i>	

## Minori non accompagnati richiedenti asilo per genere, fasce di età, area geografica. Anno 2017

N° %			Paesi di origine	N°	%
<b>Genere</b>			Gambia	2.090	21,4
Maschio	9.061	92,6	Nigeria	1.166	11,9
Femmina	721	7,4	Bangladesh	1.113	11,4
<b>Totale</b>	<b>9.782</b>	<b>100,0</b>	Guinea	996	10,2
<b>Fasce d'età</b>			Senegal	841	8,6
0-13 anni	82	0,8	Mali	774	7,9
14-17 anni	9.700	99,2	Costa d'Avorio	742	7,6
<b>Totale</b>	<b>9.782</b>	<b>100,0</b>	Eritrea	580	5,9
<b>Area geografica</b>			Ghana	388	4,0
Asia	1.391	14,2	Pakistan	196	2,0
Europa	26	0,3	Somalia	132	1,3
Africa	8.358	85,4	Guinea-Bissau	110	1,1
America	7	0,1	Egitto	103	1,1
Oceania	0	0,0	Sierra Leone	87	0,9
Altri	0	0,0	Camerun	61	0,6
<b>Totale</b>	<b>9.782</b>	<b>100,0</b>	Altri	403	4,1
			<b>Totale</b>	<b>9.782</b>	<b>100,0</b>


\* Altri= Apolidi, cittadinanza sconosciuta

**Minori non accompagnati richiedenti asilo per genere e per fascia di età, valori %. Anno 2017**



Fonte: Elaborazioni EMN su dati Ministero dell'Interno, Commissione Nazionale per il diritto di Asilo

**Minori non accompagnati richiedenti asilo per principali paesi di origine. Anno 2017**



Fonte: Elaborazioni EMN su dati Ministero dell'Interno, Commissione Nazionale per il diritto di Asilo

## ESITI RICHIESTE DI ASILO MSNA

Decisioni per genere e fasce di età dei minori non accompagnati richiedenti asilo . Anno 2017

Genere/Fasce d'età	Status rifugiato	Status Prot. Sussidiaria	Prop. Prot. Umanitaria	Non riconosciuti*	Irreperibili	Altro esito**	Totale esaminate*
Maschio	202	202	4.309	1.143	109	20	5.985
Femmina	97	13	96	25	7	2	240
<b>Totale</b>	<b>299</b>	<b>215</b>	<b>4.405</b>	<b>1.168</b>	<b>116</b>	<b>22</b>	<b>6.225</b>
0-13 anni	7	7	13	8	4	5	44
14-17 anni	81	31	948	180	44	9	1.293
=> 18 (*)	211	177	3.444	980	68	8	4.888
<b>Totale</b>	<b>299</b>	<b>215</b>	<b>4.405</b>	<b>1.168</b>	<b>116</b>	<b>22</b>	<b>6.225</b>
% di riga totale	4,8	3,5	70,8	18,8	1,9	0,4	100,0

(\*) al momento della decisione

Valori percentuali							
Maschio	67,6	94,0	97,8	97,9	94,0	90,9	96,1
Femmina	32,4	6,0	2,2	2,1	6,0	9,1	3,9
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
0-13 anni	2,3	3,3	0,3	0,7	3,4	22,7	0,7
14-17 anni	27,1	14,4	21,5	15,4	37,9	40,9	20,8
=> 18 (*)	70,6	82,3	78,2	83,9	58,6	36,4	78,5
<b>Totale</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

\* compresi negativo, assente, inammissibile

\*\* compresi rinuncia, ecc)

# Decisioni per area geografica e Paesi di origine dei minori non accompagnati richiedenti asilo. Anno 2017


	Status rifugiato	Status Prot. Sussidiaria	Prot. Umanitaria	Non riconosciuti*	Irreperibili	Altro esito**	Totale esaminate*
Asia	38	56	561	188	12	0	855
Europa	5	4	7	1	0	0	17
Africa	252	153	3.832	976	103	22	5.338
America	4	1	2	0	0	0	7
Oceania	0						0
Altri*	0	1	3	3	1	0	8
<b>Totale</b>	<b>299</b>	<b>215</b>	<b>4.405</b>	<b>1.168</b>	<b>116</b>	<b>22</b>	<b>6.225</b>
Gambia	42	9	1.300	295	17	0	1.663
Nigeria	90	7	524	159	9	1	790
Bangladesh	8	2	450	153	4	0	617
Senegal	16	4	436	111	7	0	574
Guinea	10	7	419	97	17	0	550
Mali	7	50	336	78	3	0	474
Costa D'Avorio	10	4	322	107	21	0	464
Ghana	5	2	194	65	5	0	271
Pakistan	6	11	105	31	1	0	154
Egitto	5	1	97	13	9	0	125
Somalia	35	55	1	4	0	2	97
...							
<b>Totale</b>	<b>299</b>	<b>215</b>	<b>4.405</b>	<b>1.168</b>	<b>116</b>	<b>22</b>	<b>6.225</b>

Valori %							
Gambia	2,5	0,5	78,2	17,7	1,0	0,0	100,0
Nigeria	11,4	0,9	66,3	20,1	1,1	0,1	100,0
Bangladesh	1,3	0,3	72,9	24,8	0,6	0,0	100,0
Senegal	2,8	0,7	76,0	19,3	1,2	0,0	100,0
Guinea	1,8	1,3	76,2	17,6	3,1	0,0	100,0
Mali	1,5	10,5	70,9	16,5	0,6	0,0	100,0
Costa D'Avorio	2,2	0,9	69,4	23,1	4,5	0,0	100,0
Ghana	1,8	0,7	71,6	24,0	1,8	0,0	100,0
Pakistan	3,9	7,1	68,2	20,1	0,6	0,0	100,0
Egitto	4,0	0,8	77,6	10,4	7,2	0,0	100,0
Somalia	36,1	56,7	1,0	4,1	0,0	2,1	100,0
...							
<b>Totale</b>	<b>4,8</b>	<b>3,5</b>	<b>70,8</b>	<b>18,8</b>	<b>1,9</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>

Non riconosciuti= compresi negativo, assente inammissibilità. Altro esito= compresi rinuncia, ecc

Fonte: Elaborazioni EMN su dati Ministero dell'Interno, Commissione Nazionale per il diritto di Asilo



**Esiti delle richieste di asilo presentate da minori non accompagnati. Anno 2017**

Non riconosciuti= compresi negativo, assente inammissibilità. Altro esito= compresi rinuncia, ecc

Fonte: Elaborazioni EMN su dati Ministero dell'Interno, Commissione Nazionale per il diritto di Asilo



**LEGGE 7 aprile 2017, n. 47.****Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Ambito di applicazione*

1. I minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai minori stranieri non accompagnati, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.

**Art. 2.**

*Definizione*

1. Ai fini di cui alla presente legge, per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

**Art. 3.**

*Divieto di respingimento*

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 19 è inserito il seguente:

«1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati»;

b) al comma 4 dell'articolo 31, dopo le parole: «il provvedimento è adottato» sono inserite le seguenti: «, a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni».

2. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge e che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

**Art. 4.**

*Strutture di prima assistenza e accoglienza per i minori stranieri non accompagnati*

1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «di prima accoglienza» sono inserite le seguenti: «a loro destinate»;

b) le parole: «a sessanta giorni, alla identificazione» sono sostituite dalle seguenti: «a trenta giorni, all'identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni,».

Art. 5.

*Identificazione dei minori stranieri non accompagnati*

1. Dopo l'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis (Identificazione dei minori stranieri non accompagnati). — 1. Nel momento in cui il minore straniero non accompagnato è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o all'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, un colloquio con il minore, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, secondo la procedura stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale.

2. Nei casi di dubbi fondati relativi all'età dichiarata dal minore si applicano le disposizioni dei commi 3 e seguenti. In ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle appropriate strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge; si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

3. L'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria. Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto dal comma 1. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno promuovono le opportune iniziative, d'intesa con gli Stati interessati, al fine di accelerare il compimento degli accertamenti di cui al presente comma.

4. Qualora permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento della stessa.

5. Lo straniero è informato, con l'ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante l'ausilio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventuali conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami. Tali informazioni devono essere fornite altresì alla persona che, anche temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.

6. L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possano compromettere lo stato psicofisico della persona.

7. Il risultato dell'accertamento socio-sanitario è comunicato allo straniero, in modo congruente con la sua età, con la sua maturità e con il suo livello di alfabetizzazione, in una lingua che possa comprendere, all'esercente la responsabilità genitoriale e all'autorità giudiziaria che ha disposto l'accertamento. Nella relazione finale deve essere sempre indicato il margine di errore.

8. Qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.

9. Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, e può essere impugnato in sede di reclamo ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro dieci giorni; ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione. Il provvedimento è altresì comunicato alle autorità di polizia ai fini del completamento delle procedure di identificazione».

2. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Art. 6. *Indagini familiari*

1. All'articolo 19, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo le parole: «Il Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «, sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,».

2. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

«7-bis. Nei cinque giorni successivi al colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la responsabilità genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato, che avvia immediatamente le indagini.

7-ter. Il risultato delle indagini di cui al comma 7 è trasmesso al Ministero dell'interno, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale nonché il personale qualificato che ha svolto il colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1.

7-quater. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità».

3. Sino alla nomina di un tutore, i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale possono essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Art. 7. *Affidamento familiare*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.

1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci».

#### Art. 8. *Rimpatrio assistito e volontario*

1. Il provvedimento di rimpatrio assistito e volontario di un minore straniero non accompagnato è adottato, ove il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al superiore interesse del minore, dal tribunale per i minorenni competente, sentiti il minore e il tutore e considerati i risultati delle indagini familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo e la relazione dei servizi sociali competenti circa la situazione del minore in Italia.

2. All'articolo 33 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, al primo periodo, le parole: «dal Comitato di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal tribunale per i minorenni competente» e il secondo periodo è soppresso;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 9.

*Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati. Cartella sociale*

1. In attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati.
2. In seguito al colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dalla presente legge, il personale qualificato della struttura di accoglienza compila un'apposita cartella sociale, evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato. La cartella sociale è trasmessa ai servizi sociali del comune di destinazione e alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
3. La registrazione dei dati anagrafici e sociali dichiarati dal minore straniero non accompagnato è finalizzata a tutelare il suo superiore interesse e i suoi diritti e, in particolare, il suo diritto alla protezione.
4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10.

*Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione*

1. Quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno:
  - a) per minore età. In caso di minore straniero non accompagnato, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato, su richiesta dello stesso minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile, ed è valido fino al compimento della maggiore età;
  - b) per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.

Art. 11.

*Elenco dei tutori volontari*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso ogni tribunale per i minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. Appositi protocolli d'intesa tra i predetti garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni sono stipulati per promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari. Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in cui il garante non è stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università.
2. Si applicano le disposizioni del libro primo, titolo IX, del codice civile.

Art. 12.

*Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I minori non accompagnati sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 1-sexies

del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nel territorio nazionale ed è, comunque, stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, da riprogrammare annualmente»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore, si deve tenere conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso minore risultanti dal colloquio di cui all'articolo 19-bis, comma 1, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza. Le strutture nelle quali vengono accolti i minori stranieri non accompagnati devono soddisfare, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformità alle dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal Sistema»;

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «il minore si trova» sono inserite le seguenti: «, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore».

2. La rubrica dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati».

#### Art. 13.

##### *Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo*

1. Al comma 1-bis dell'articolo 32 del testo unico, e successive modificazioni, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».

2. Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.

#### Art. 14.

##### *Diritto alla salute e all'istruzione*

1. Al comma 1 dell'articolo 34 del testo unico è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale».

2. In caso di minori non accompagnati, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale è richiesta dall'esercente, anche in via temporanea, la responsabilità genitoriale o dal responsabile della struttura di prima accoglienza.

3. A decorrere dal momento dell'inserimento del minore nelle strutture di accoglienza, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano attivano le misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici che prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente comma nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. In caso di minori stranieri non accompagnati, i titoli conclusivi dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono rilasciati ai medesimi minori con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche quando gli stessi hanno compiuto la maggiore età nelle more del completamento del percorso di studi.

Art. 15.

*Diritto all'ascolto dei minori stranieri non accompagnati nei procedimenti*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. L'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede.

2-ter. Il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale».

Art. 16.

*Diritto all'assistenza legale*

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017».

Art. 17.

*Minori vittime di tratta*

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età».

2. In caso di minori vittime di tratta si applicano, in ogni stato e grado del procedimento, le disposizioni dell'articolo 18, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche al fine di garantire al minore un'adeguata assistenza per il risarcimento del danno.

3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 154.080 euro annui a decorrere dall'anno 2017.

4. All'attuazione delle restanti disposizioni contenute nel presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 18.

*Minori richiedenti protezione internazionale*

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»;

b) al comma 1 dell'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni dell'articolo 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;

c) al comma 5 dell'articolo 26, dopo le parole: «Il tutore» sono inserite le seguenti: «, ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni,».



## Art. 19.

*Intervento in giudizio delle associazioni di tutela*

1. Le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico, e successive modificazioni, possono intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

## Art. 20.

*Cooperazione internazionale*

1. L'Italia promuove la più stretta cooperazione internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati, favorendo un approccio integrato delle pratiche per garantire la piena tutela del superiore interesse dei minori.

## Art. 21.

*Disposizioni finanziarie*

1. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo la parola: «rifugiati» sono inserite le seguenti: «e ai minori stranieri non accompagnati».

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 16 e 17, comma 3, pari a 925.550 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Dall'attuazione della presente legge, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 16 e all'articolo 17, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 22.

*Disposizioni di adeguamento*

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie ai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 1658):

Presentato dall'on. Sandra ZAMPA e altri, in data 4 ottobre 2013.

Assegnato alla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 23 dicembre 2013, con pareri delle commissioni II (giustizia), III (affari esteri e comunitari), V (bilancio), VII (cultura, scienza e istruzione), XI (lavoro pubblico e privato), XII (affari sociali), XIV (politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 3, 10 e 18 giugno 2014, il 6 e 7 agosto 2014; il 23 e 24 settembre 2014; l'8, 14 e 22 ottobre 2014; il 2 e 3 agosto 2016; il 22 e 28 settembre 2016; il 5, 11 e 20 ottobre 2016.

Esaminato in aula il 24, 25 ottobre 2016 e approvato, con modificazioni, il 26 ottobre 2016.

*Senato della Repubblica* (atto n. 2583):

Assegnato alla 1a commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 31 ottobre 2016, con pareri delle commissioni 2a (giustizia), 3a (affari esteri, emigrazione), 5a (bilancio), 7a (istruzione pubblica, beni culturali), 11a (lavoro), 12a (igiene e sanità), 14a (politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalla 1a commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 9, 15 e 22 novembre 2016; il 20 dicembre 2016; il 22 febbraio 2017.

Esaminato in aula il 21, 22, 23, 28 febbraio 2017 e approvato, con modificazioni, il 1° marzo 2017.

*Camera dei deputati* (atto n. 1658 - B):

Assegnato alla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 6 marzo 2017, con pareri delle commissioni II (giustizia), V (bilancio), XII (affari sociali) e Questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, l'8, 14 e 16 marzo 2017.

Esaminato in aula il 20 marzo 2017 e approvato definitivamente il 29 marzo 2017.

---

## NOTE

### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

### Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 19 (Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17). — 1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati.

2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1, nei confronti:

- a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
- b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'art. 9;
- c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;
- d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.»

— Il testo dell'art. 31 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 31 (Disposizioni a favore dei minori) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29). — 1. Il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la condizione giuridica dello straniero al quale è affidato, se più favorevole. Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza.

2.

3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.

4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero il provvedimento è adottato, a condizione comunque che il provvedimento stesso non comporti un rischio di danni gravi per il minore su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni. Il Tribunale per i minorenni decide tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni.».

— Il testo del comma 1 dell'art. 33 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 33. — 1. Ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'art. 32 della presente legge e che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado si applicano le disposizioni dell'art. 19, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

(Omissis).».

#### *Note all'art. 4:*

— Il testo del comma 1 dell'art. 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 19 (Accoglienza dei minori non accompagnati). — 1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza a loro destinate istituite con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a trenta giorni, all'identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni, e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, e gestite dal Ministero dell'interno anche in convenzione con gli enti locali. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, sono fissati le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, in coerenza con la normativa regionale, e i servizi da erogare, in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'art. 18. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza è garantito un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, ove necessario in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future. La prosecuzione dell'accoglienza del minore è assicurata ai sensi del comma 2.

(Omissis).».

#### *Note all'art. 5:*

— Per il titolo del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si veda la precedente nota all'art. 4, comma 1.

— Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI), è il seguente:

«Art. 4 (Minori non accompagnati vittime di tratta). — 1. I minori non accompagnati vittime di tratta devono essere adeguatamente informati sui loro diritti, incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano fondati dubbi sulla minore età della vittima e l'età non sia accertabile da documenti identificativi, nel rispetto del superiore interesse del minore, si procede alla determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell'età, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate che tengano conto anche delle specificità relative all'origine etnica e culturale del minore, nonché, se del caso, all'identificazione dei minori mediante il coinvolgimento delle autorità diplomatiche. Nelle more della determinazione dell'età e dell'identificazione, al fine dell'accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione, la vittima di tratta è considerata minore. Per la medesima finalità la minore età dello straniero è, altresì, presunta nel caso in cui la procedura multidisciplinare svolta non consenta di stabilire con certezza l'età dello stesso.».

*Note all'art. 6:*

— Il testo del comma 7 dell'art. 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«(Omissis).

7. Al fine di garantire il diritto all'unità familiare è tempestivamente avviata ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato richiedente protezione internazionale. Il Ministero dell'interno, sentiti il Ministero della giustizia e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. Le ricerche ed i programmi diretti a rintracciare i familiari sono svolti nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente e dei familiari.».

— Per il titolo del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si veda la precedente nota all'art. 4, comma 1.

*Note all'art. 7:*

— Il testo dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2. — 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'art. 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

1-bis. Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.

1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.

2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'art. 1, commi 2 e 3.

4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi.».

*Note all'art. 8:*

— Il testo del comma 2-bis e del comma 3 dell'art. 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«2-bis. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalità di cui al comma 2, è adottato dal tribunale per i minorenni competente.

3. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

*Note all'art. 9:*

— Il testo del comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è il seguente:

«5. L'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343 e seguenti del codice civile, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati.».

— Per il testo dell'art. 19-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si veda l'art. 5 della presente legge.

— Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è il seguente:

«Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti). — 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o

meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.».

*Note all'art. 10:*

— Il testo dell'art. 346 del codice civile, è il seguente:

«Art. 346 (Nomina del tutore e del protutore). — Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore.».

— Il testo del comma 4 dell'art. 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è il seguente:

«(Omissis).

4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

(Omissis).».

*Note all'art. 12:*

— Il testo del comma 2 dell'art. 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«2. I minori non accompagnati sono accolti nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nel territorio nazionale ed è, comunque, stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, da riprogrammare annualmente. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati.

(Omissis).».

— Il testo del comma 3 dell'art. 19 del decreto legislativo 18 agosto

2015, n. 142, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«3. In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1 e 2, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del comune in cui il minore si trova, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune, secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui all'art. 16, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore. I comuni che assicurano l'attività di accoglienza ai sensi del presente comma accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'art. 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo.».

La rubrica dell'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extra-comunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, così come modificata dalla presente legge, è il seguente:

«1-sexies. Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati.».

*Note all'art. 13:*

— Il testo del comma 1-bis dell'art. 32 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'art. 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'art. 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.».

*Note all'art. 14:*

— Il testo del comma 1 dell'art. 34 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 34 (Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32). — 1. Hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:

a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza;

b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale.

(Omissis).».

— Il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è il seguente:

«Art. 21 (Assistenza sanitaria e istruzione dei minori). — 1. I richiedenti hanno accesso all'assistenza sanitaria secondo quanto previsto dall'art. 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, fermo restando l'applicazione dell'art. 35 del medesimo decreto legislativo nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale.

2. I minori richiedenti protezione internazionale o i minori figli di richiedenti protezione internazionale sono soggetti all'obbligo scolastico, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e accedono ai corsi e alle iniziative per l'apprendimento della lingua italiana di cui al comma 2 del medesimo articolo.».

*Note all'art. 15:*

— Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 18 (Disposizioni sui minori). — 1. Nell'applicazione delle misure di accoglienza previste dal presente decreto assume carattere di priorità il superiore interesse del minore in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176.

2. Per la valutazione dell'interesse superiore del minore occorre procedere all'ascolto del minore, tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani, nonché a verificare la possibilità di ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2, del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purché corrisponda all'interesse superiore del minore.

2-bis. L'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni



non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri e iscritti nel registro di cui all'art. 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede.

2-ter. Il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito. A tale fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale.

3. I figli minori dei richiedenti e i richiedenti minori sono alloggiati con i genitori, i fratelli minori non coniugati o altro adulto legalmente responsabile ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile.

4. Nella predisposizione delle misure di accoglienza di cui al presente decreto sono assicurati servizi destinati alle esigenze della minore età, comprese quelle ricreative.

5. Gli operatori che si occupano dei minori sono in possesso di idonea qualifica o comunque ricevono una specifica formazione e sono soggetti all'obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i minori.».

#### *Note all'art. 16:*

— Il testo dell'art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 76 (L) (Condizioni per l'ammissione). — 1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.

4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.

4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017.».

#### *Note all'art. 17:*

— Il testo dell'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 13 (Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale). — 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge, è istituito, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il programma è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia.

2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati articoli 600 e 601 del codice penale sia persona straniera restano comunque salve le disposizioni dell'art. 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. Particolare tutela deve essere garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, predisponendo un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età.

2-bis. Al fine di definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all'emersione e all'integrazione sociale delle vittime, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti gli altri Ministri interessati, previa acquisizione

dell'intesa in sede di Conferenza Unificata, è adottato il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani.

In sede di prima applicazione, il Piano è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Per il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, come modificato dalla presente legge, vedi nota all'art. 15, comma 1;

— Per il testo dell'art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla presente legge, vedi nota all'art. 16.

#### *Note all'art. 18:*

— Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 13 (Criteri applicabili al colloquio personale). — 1. Il colloquio personale si svolge in seduta non pubblica, senza la presenza dei familiari, a meno che l'autorità decidente non ritenga che un esame adeguato comporti anche la presenza di altri familiari.

1-bis. Nel corso del colloquio, al richiedente è assicurata la possibilità di esporre in maniera esauriente gli elementi addotti a fondamento della domanda ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

2. In presenza di un cittadino straniero portatore delle particolari esigenze di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, al colloquio può essere ammesso personale di sostegno per prestare la necessaria assistenza.

3. Il colloquio del minore si svolge innanzi ad un componente della Commissione con specifica formazione, alla presenza del genitore che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore, nonché del personale di cui al comma 2. In presenza di giustificati motivi, la Commissione territoriale può procedere nuovamente all'ascolto del minore anche senza la presenza del genitore o del tutore, fermo restando la presenza del personale di cui al comma 2, se lo ritiene necessario in relazione alla situazione personale del minore e al suo grado di maturità e di sviluppo, nell'esclusivo interesse del minore. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

4. Se il cittadino straniero è assistito da un avvocato ai sensi dell'art. 16, questi è ammesso ad assistere al colloquio e può chiedere di prendere visione del verbale e di acquisirne copia.».

— Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 16 (Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali). — 1. Il cittadino straniero può farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato. Per i minori stranieri non accompagnati si applicano le disposizioni dell'art. 76, comma 4-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

2. Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero è assistito da un avvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'art. 94 del medesimo decreto.».

— Il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 26 (Istruttoria della domanda di protezione internazionale). — 1. La domanda di asilo è presentata all'ufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora. Nel caso di presentazione della domanda all'ufficio di frontiera è disposto l'invio del richiedente presso la questura competente per territorio, per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2. Nei casi in cui il richiedente è una donna, alle operazioni partecipa personale femminile.

2. La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui è allegata la documentazione prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Il verbale è approvato e sottoscritto dal richiedente cui ne è rilasciata copia, unitamente alla copia della documentazione allegata.

2-bis. Il verbale di cui al comma 2 è redatto entro tre giorni lavorativi dalla manifestazione della volontà di chiedere la protezione ovvero entro sei giorni lavorativi nel caso in cui la volontà è manifestata all'Ufficio di polizia di frontiera. I termini sono prorogati di dieci giorni lavorativi in presenza di un elevato numero di domande in conseguenza di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti.

3. Salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 3, nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 la questura avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3.

4.

5. Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento, dà immediata comunicazione al tribunale dei minorenni e al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore,



ovvero il responsabile della struttura di accoglienza ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, a norma degli articoli 343, e seguenti, del codice civile. Il giudice tutelare nelle quarantottore successive alla comunicazione della questura provvede alla nomina del tutore. Il tutore prende immediato contatto con il minore per informarlo della propria nomina e con la questura per la conferma della domanda ai fini dell'ulteriore corso del procedimento di esame della domanda.

6. L'autorità che riceve la domanda ai sensi del comma 5 informa immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per l'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione stesso e ne dà comunicazione al tribunale dei minori ed al giudice tutelare. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato inserimento del minore in una di tali strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del comune dove si trova il minore.».

#### *Note all'art. 19:*

— Il testo dell'art. 42 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è il seguente:

«Art. 42 (Misure di integrazione sociale) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 40; legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 2). — 1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:

- a) le attività intraprese in favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine;
- c) la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia anche attraverso la raccolta presso le biblioteche scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi;
- d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di cui al comma 2 per l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;
- e) l'organizzazione di corsi di formazione, ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale e di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.

2. Per i fini indicati nel comma 1 è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali un registro delle associazioni selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.

3. Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti di studio e promozione di attività volte a favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sulla applicazione del presente testo unico.

4. Ai fini dell'acquisizione delle osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati di cui all'art. 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli territoriali di cui all'art. 3, comma 6, nonché dell'esame delle problematiche relative alla condizione degli stranieri immigrati, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono chiamati a far parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri:

- a) rappresentanti delle associazioni e degli enti presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci;
- b) rappresentanti degli stranieri designati dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei;
- c) rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore a quattro;
- d) rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, in numero non inferiore a tre;
- e) otto esperti designati rispettivamente dai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della solidarietà sociale e delle pari opportunità;
- f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni

italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI) e quattro dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

g) due rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

g-bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non superiore a dieci.

5. Per ogni membro effettivo della Consulta è nominato un supplente.

6. Resta ferma la facoltà delle regioni di istituire, in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

7. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali.

8. La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti è gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno sede i predetti organi.».

*Note all'art. 21:*

— Il testo dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 48. — Le quote di cui all'art. 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione di beni culturali, e ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo.».

*Note all'art. 22:*

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, reca: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535, reca: «Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'art. 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

17G00062





**PROTOCOLLO DI INTESA  
TRA  
LA DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE  
E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE  
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
E  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO  
PER LE PERSONE SCOMPARSE  
PER  
LA CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE  
NELLA BANCA DATI  
DEL SISTEMA INFORMATIVO MINORI (SIM)  
RELATIVE ALLE DENUNCE DI SCOMPARSA DI MINORI STRANIERI  
NON ACCOMPAGNATI COMUNICATE AL CGPS**

**VISTA** la legge 27 maggio 1991, n. 176, con la quale è stata ratificata la Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989, e segnatamente l'articolo 3 dove si prevede che "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente";

**VISTO** il decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e segnatamente l'articolo 19 che prevede il divieto di espulsione di un cittadino straniero di età inferiore ai 18 anni;

**VISTO** l'articolo 33 del sopracitato d.lgs. 286/1998, che prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Comitato per i minori stranieri;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare l'articolo 15 che disciplina gli accordi fra le pubbliche amministrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e s.m.i., e in particolare l'articolo 19, comma 5 nella parte in cui prevede che "l'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato [...] al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati";

**VISTA** la legge 7 aprile 2017, n. 47 recante "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati", che all'articolo 9, comma 1 ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la banca dati denominata Sistema Informativo nazionale dei Minori non accompagnati (SIM);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535, recante "Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";

**VISTI** in particolare l'articolo 2, comma 2, lettera i) dello stesso d.p.c.m., che attribuisce al Comitato il compito di provvedere al censimento dei minori presenti non accompagnati e l'articolo 4, comma 2, che autorizza l'istituzione e la gestione di una banca dati, contenente gli elementi necessari per l'attuazione e la garanzia dei diritti inerenti alla popolazione di minori stranieri;

**VISTO** l'articolo 5 del predetto d.p.c.m. 535/1999, che definisce le modalità attraverso le quali ottemperare al compito di censimento dei minori non accompagnati presenti, sulla base delle segnalazioni ricevute da parte dei pubblici ufficiali, degli incaricati di pubblico servizio e dagli enti, in particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato;

**CONSIDERATO** che il Comitato per i minori stranieri, in quanto organismo collegiale in proroga, ai sensi dell'articolo 12, comma 20 del decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, ha cessato le proprie attività il 2 agosto 2012, con conseguente trasferimento delle medesime alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

**CONSIDERATO** che, al fine di migliorare il sistema di monitoraggio e censimento delle informazioni relative ai minori stranieri non accompagnati presenti in Italia, la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, in attuazione del citato articolo 9 della l. 47/2017 ha istituito il Sistema Informativo nazionale dei Minori non accompagnati (SIM) che raccoglie le informazioni censite ai sensi dell'articolo 5 del d.p.c.m 535/1999;

**VISTA** la legge 14 novembre 2002, n. 203, recante "Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2007 con il quale, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, si è provveduto alla nomina di un Commissario straordinario del Governo per favorire la ricerca di persone scomparse, con i poteri di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 2014 con il quale, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, si è provveduto alla nomina del Prefetto Vittorio Piscitelli quale Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse con i poteri di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e i compiti di cui all'articolo 1, comma 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009;

**CONSIDERATO** che il citato d.p.c.m. del 22 luglio 2009, attribuisce al Commissario, tra l'altro, il compito di assicurare il necessario coordinamento operativo tra le amministrazioni dello Stato interessate a vario titolo al fenomeno delle persone scomparse, curando il raccordo con le pertinenti strutture tecniche per promuovere adeguate sinergie a garanzia di un efficace coordinamento degli interventi;

**RITENUTO** opportuno contrastare il fenomeno dell'irreperibilità dei minori stranieri non accompagnati con adeguate misure al fine di prevenire rischi di sfruttamento o di impiego degli stessi in attività illecite;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

**VISTO** il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393, recante Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche;

**VISTA** la raccomandazione n. 1969 del Consiglio d'Europa del 15 aprile 2011, relativa ai problemi legati all'arrivo, al soggiorno e al ritorno di minori non accompagnati in Europa;

**VISTO** il Piano d'Azione sulla protezione dei minori rifugiati e migranti (2017-2019), adottato dal Consiglio d'Europa il 19 maggio 2017;

**VISTA** la risoluzione del Consiglio d'Europa 2136 (2016) del 13 ottobre 2016 attraverso la quale si sollecitano gli Stati Membri ad adottare tutte le misure necessarie a garantire la protezione dei minori e a prevenirne l'allontanamento dalla rete dell'accoglienza, anche attraverso la cooperazione con i Paesi di origine;

**VISTA** la risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2017, nella quale vengono sollecitati gli Stati membri ad istituire banche dati capaci di tracciare i percorsi dei minori e prevenire i rischi di sfruttamento;

**VISTA** la comunicazione della Commissione Europea al Parlamento e al Consiglio Europeo del 12 aprile 2017, nella quale sono indicate azioni volte a rafforzare la protezione di tutti i minori migranti;

**CONSIDERATA** la necessità di favorire la cooperazione interistituzionale al fine di migliorare le procedure attinenti ai casi di scomparsa o ritrovamento dei minori stranieri non accompagnati e prevenire fatti penalmente rilevanti in danno degli stessi, nell'ottica del perseguimento del superiore interesse del minore;

Le Pubbliche Amministrazioni summenzionate convengono e stipulano quanto segue:

## **Articolo 1** **Ambito del Protocollo**

Con il presente Protocollo, la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito denominata DGIP), e il Commissario straordinario del Governo per le Persone Scomparse (di seguito denominato CGPS) definiscono le modalità di condivisione delle informazioni sui Minori Stranieri Non Accompagnati (di seguito denominati MSNA) contenute nella banca dati denominata Sistema Informativo nazionale dei Minori non accompagnati (da ora indicata con SIM) di cui è titolare la DGIP.

La procedura prevista dal presente protocollo riguarda esclusivamente lo scambio di informazioni censite nella banca dati attualmente istituita presso la DGIP.

## **Articolo 2**

### **Finalità**

La condivisione di ogni informazione riguardante i MSNA acquisita ai sensi del presente Protocollo, deve essere finalizzata esclusivamente a garantire il perseguimento del superiore interesse del minore e riguarda unicamente le denunce di scomparsa di minori stranieri comunicate dai Prefetti al CGPS, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della legge 14 novembre 2012 n. 203.

## **Articolo 3**

### **Modalità operative**

Le Autorità competenti definiscono le procedure, descritte nei successivi articoli 5 e 6 del presente Protocollo, finalizzate allo scambio delle informazioni contenute nel SIM e richieste dal CGPS a fini istituzionali, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2 del presente Protocollo.

## **Articolo 4**

### **Ambito di utilizzo dei dati**

Le informazioni sui MSNA acquisite ai sensi degli articoli 5 e 6 potranno essere utilizzate dal CGPS in conformità della normativa nazionale e internazionale nei casi di scomparsa o ritrovamento dei minori.

## **Articolo 5**

### **Modalità di condivisione delle informazioni**

#### **Procedura ordinaria**

Il CGPS accede alle informazioni di cui all'articolo 1 previa richiesta scritta alla DGPI. La richiesta è inoltrata, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 4, comma 4 del d.p.c.m. 535/1999 inerenti la sicurezza dei dati acquisiti in formato elettronico, tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

- [minoristranieri@pec.lavoro.gov.it](mailto:minoristranieri@pec.lavoro.gov.it)

Qualora le informazioni richieste siano presenti nel SIM, la DGPI si impegna, entro e non oltre 24 ore dalla ricezione della richiesta, a fornire le informazioni tramite posta elettronica certificata.

Qualora le informazioni richieste non siano disponibili nel SIM, la DGPI provvede a comunicarne l'esito negativo al CGPS.

In ogni caso, la DGPI fornisce la risposta inviandola al richiedente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del CGPS:

- [uffcomm.personescomparse@pec.interno.it](mailto:uffcomm.personescomparse@pec.interno.it)

Nel caso in cui la richiesta delle informazioni da parte del CGPS pervenga alla DGPI allorquando gli Uffici competenti abbiano già terminato le proprie attività quotidiane, la risposta dovrà essere immediatamente inviata alla ripresa delle attività, il primo giorno lavorativo successivo alla richiesta.

## **Articolo 6**

### **Modalità di condivisione delle informazioni**

#### **Procedura d'urgenza**

In caso di urgenza l'ufficio del CGPS può richiedere le informazioni necessarie anche per via telefonica contattando lo specifico punto di contatto operativo individuato presso la DGPI, i cui riferimenti ed orari di reperibilità sono indicati nel documento allegato, che costituisce parte integrante del presente Protocollo.

Il punto di contatto interessato deve fornire le informazioni richieste nel più breve tempo possibile.

## **Articolo 7**

### **Reciprocità dello scambio informativo**

Al fine di garantire un reciproco ed utile scambio delle informazioni sui MSNA, il CGPS si impegna a rendere disponibile per la DGPI, ove ciò non comporti pregiudizio per la riservatezza degli atti di indagine, ogni informazione sul minore acquisita nel corso della trattazione del caso che risulti pertinente rispetto al contenuto informativo del SIM.

**Articolo 8**  
**Valutazioni periodiche**

Le Autorità competenti, al fine di valutare le attività condivise nel corso dell'anno e per discutere eventuali modifiche normative che incidano sulla operatività del presente Protocollo, si riuniscono almeno una volta l'anno con facoltà di invitare alle riunioni altri organismi od enti di volta in volta interessati.

**Articolo 9**  
**Durata del Protocollo d'Intesa**

Il presente Protocollo ha validità annuale e si intende tacitamente rinnovato in mancanza di espressa volontà di recesso o di modifica degli accordi manifestata da parte di almeno una delle Autorità competenti.

La volontà di recesso deve essere comunicata almeno trenta giorni prima della scadenza.

Le modifiche possono essere apportate in qualsiasi momento previa consultazione tra le Autorità competenti.

Roma, 18 gennaio 2018







The background consists of several overlapping geometric shapes. A large, light green rectangle is in the top-left corner. A white triangle points from the top-right towards the center. A dark green triangle points from the bottom-left towards the center. A light green triangle points from the bottom-right towards the center. The text is centered within the white triangular area.

**Letteratura disponibile  
e fonti rilevanti**



## LETTERATURA DISPONIBILE E FONTI RILEVANTI

### Studi EMN

- ★ EMN (2017): Family reunification of Third-Country Nationals in the EU plus Norway: National Practices. [https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00\\_family\\_reunification\\_sr\\_final.pdf](https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/00_family_reunification_sr_final.pdf)
- ★ EMN (2016): The Return of Rejected Asylum Seekers: Challenges and Good Practices. [https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european\\_migration\\_network/reports/docs/emn-studies/emn-studies-00\\_synthesis\\_report\\_rejected\\_asylum\\_seekers\\_2016.pdf](https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/emn-studies-00_synthesis_report_rejected_asylum_seekers_2016.pdf).
- ★ EMN (2015): Policies, practices and data on unaccompanied minors in the EU Member States and Norway. [https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european\\_migration\\_network/reports/docs/emn-studies/emn\\_study\\_policies\\_practices\\_and\\_data\\_on\\_unaccompanied\\_minors\\_in\\_the\\_eu\\_member\\_states\\_and\\_norway\\_synthesis\\_report\\_final\\_eu\\_2015.pdf](https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/emn_study_policies_practices_and_data_on_unaccompanied_minors_in_the_eu_member_states_and_norway_synthesis_report_final_eu_2015.pdf).
- ★ EMN (2015): Integration of beneficiaries of international/ humanitarian protection into the labour market: policies and good practices. [https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european\\_migration\\_network/reports/docs/emn-studies/emn-studies-00\\_integration\\_of\\_beneficiaries\\_of\\_international\\_protection\\_eu\\_2015\\_en\\_final.pdf](https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/emn-studies-00_integration_of_beneficiaries_of_international_protection_eu_2015_en_final.pdf).
- ★ EMN (2014): Good practices in the return and reintegration of irregular migrants: Member States' entry bans policy and use of readmission agreements between Member States and third countries. [https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european\\_migration\\_network/reports/docs/emn-studies/emn\\_study\\_reentry\\_bans\\_and\\_readmission\\_agreements\\_final\\_december\\_2014.pdf](https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/emn_study_reentry_bans_and_readmission_agreements_final_december_2014.pdf).
- ★ EMN (2010): Policies on Reception, Return and Integration Arrangements for, and Numbers of, Unaccompanied Minors – an EU Comparative Study. [https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european\\_migration\\_network/reports/docs/emn-studies/unaccompanied-minors/0.\\_emn\\_synthesis\\_report\\_unaccompanied\\_minors\\_publication\\_sept10\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/unaccompanied-minors/0._emn_synthesis_report_unaccompanied_minors_publication_sept10_en.pdf).

### Ad Hoc Queries EMN

- ★ 2017.1209 – On pull factors for unaccompanied minor asylum applicants – requested 29 June 2017
- ★ 2017.1199 – Unaccompanied asylum-seeking children followed by family members under Dublin Regulation – requested 8 June 2017
- ★ 2017.1145 – Return of unaccompanied minors – requested on 3 March 2017
- ★ 2016.1071 – Rules on family reunification of unaccompanied minors granted refugee status or subsidiary protection – requested 27 May 2016
- ★ 2016.1067 – Joint ad-hoc query COM & LU EMN NCP on statelessness: minors born in exile and unaccompanied minors (part 2) – requested 4 May 2016
- ★ 2015.XXXX – Detention and removal of minors – requested XXX
- ★ 2014.523 – Admission/ Residence and guardianship related provisions for unaccompanied foreign and/ or EU minors in vulnerable situations – requested 18 November 2013
- ★ 2014.523 – Safe centres for unaccompanied minors victims of trafficking in human beings – requested 11 December 2013
- ★ 2012.439 – Return of unaccompanied minors – requested 13 November 2012

### Altri studi e report

- ★ European Commission (2017). Compilation of data, situation and media reports on children in migration. [http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/rights\\_child/data\\_children\\_in\\_migration.pdf](http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/rights_child/data_children_in_migration.pdf)
- ★ European Commission (2016). Child-specific Provisions in the Common European Asylum Package. [http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/rights\\_child/ceas\\_provision\\_on\\_children\\_table\\_updated.pdf](http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/rights_child/ceas_provision_on_children_table_updated.pdf)
- ★ European Commission, Directorate-General for Education and Culture (2016): Language assessment and integration of unaccompanied minors, Report for Peer Learning Activity in Dresden, May 31 – June 2 2016. [https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/peer-learning-dresden\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/peer-learning-dresden_en.pdf).
- ★ House of Lords, European Union Committee, 2nd Report of Session 2016–17 (2016): Children in crisis: unac-

accompanied migrant children in the EU. <https://www.publications.parliament.uk/pa/ld201617/ldselect/lddeu-com/34/34.pdf>.

- ★ IOM's Global Migration Data Analysis Centre (2016). Children and unsafe migration in Europe: data and policy, understanding the evidence base. <http://gmdac.iom.int/gmdac-data-briefing-5>.
- ★ Save the Children (2016): Children on the Move in Europe. Save the Children's response to the deepening child refugee and migrant crisis in Europe. <https://savethechildreninternational.exposure.co/children-on-the-move-in-europe>.
- ★ 10th European Forum on the rights of the child (2016): The protection of children in migration, 29-30 November 2016. [http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item\\_id=34456](http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=34456).
- ★ Wadensjö, E. and Çelikaksoy, A. (2016): Mapping Experiences and Research about Unaccompanied Refugee Minors in Sweden and Other Countries, Discussion Paper No. 10143, Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit Institute for the Study of Labour. <http://ftp.iza.org/dp10143.pdf>.
- ★ Fundamental Rights Agency (2015). Guardianship systems for children deprived of parental care in the European Union. <http://fra.europa.eu/en/publication/2015/guardianship-children-deprived-parental-care>
- ★ Lemberg-Pedersen, M. (2015): The rise and fall of the ERPUM pilot. Tracing the European policy drive to deport unaccompanied minors Refugee Studies Centre, Working Paper Series 108. Oxford Department of International Development, University of Oxford. <https://www.rsc.ox.ac.uk/files/files-1/wp-108-erpum-pilot.pdf>.
- ★ Missing Children Europe (2015). Figures and Trends 2015 from Hotlines for Missing Children and Cross-border Family Mediators. <http://missingchildreneurope.eu/Portals/0/Docs/Annual%20and%20Data%20reports/Missing%20Children%20Europe%20figures%20and%20trends%202015.pdf>
- ★ NIDOS (2015). Reception and living in families: overview of family-based reception for unaccompanied minors in the EU Member States. <https://engi.eu/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=595>.
- ★ UNICEF (2015): Children's rights in return policy and practice in Europe. A discussion paper on the return of unaccompanied and separated children to institutional reception or family. [https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/childrens\\_rights\\_in\\_return\\_policy\\_and\\_practice\\_in\\_europe.pdf](https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/childrens_rights_in_return_policy_and_practice_in_europe.pdf).
- ★ Wadensjö, E. and Çelikaksoy, A. (2015): Unaccompanied Minors and Separated Refugee Children in Sweden: An Outlook on Demography, Education and Employment, Discussion Paper No. 8963, Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit Institute for the Study of Labour. <http://ftp.iza.org/dp8963.pdf>.
- ★ CONNECT Project (2014): Identification, reception, protection of unaccompanied children, Identifying good practices in, and improving, the connections between actors involved in reception, protection and integration of unaccompanied children in Europe. [http://www.connectproject.eu/PDF/CONNECT-Project\\_Report.pdf](http://www.connectproject.eu/PDF/CONNECT-Project_Report.pdf).
- ★ CONNECT Project (2014): Reference document on unaccompanied children: a compilation of relevant EU laws and policy, [http://www.connectproject.eu/PDF/CONNECT-EU\\_Reference.pdf](http://www.connectproject.eu/PDF/CONNECT-EU_Reference.pdf).
- ★ MinAs Project. The project "In whose best interest? Exploring Unaccompanied Minors Rights Through the Lens of Migration and Asylum Procedures (MinAs)" is a research project carried out in four European countries (Slovenia, Austria, France and United Kingdom) in the period from June 2014 to December 2015. European Commission finances the project and its main aim is to identify and recommend better procedures and protection measures for unaccompanied minors: <http://www.minasproject.eu/>.
- ★ Robinson, K. & Williams, L. (2014): Positive Futures – A pilot project to develop and test a model to assist Appeal Rights Exhausted Care Leavers to consider Assisted Voluntary Return. Evaluation Report: <http://www.secouncils.gov.uk/wp-content/uploads/2012/04/Positive-Futures-Evaluation-Report-Final-18-Aug.pdf>.
- ★ UNHCR & UNICEF (2014). Safe & Sound: what States can do to ensure respect for the best interests of unaccompanied and separated children in Europe. <http://www.refworld.org/docid/5423da264.html>.
- ★ ECRE & Save the Children (2011). Comparative Study on Practices in the Field of Return of Minors, Final report. [https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/legal-migration/pdf/general/return\\_of\\_children-final.pdf](https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/legal-migration/pdf/general/return_of_children-final.pdf).
- ★ Goeman et al. (2011). Core standards for guardians of separated children in Europe. <http://www.corestandardsforguardians.com/images/22/335.pdf>.
- ★ Council of Europe (2010). Life projects for unaccompanied migrant minors. A handbook for front-line professionals. <http://www.refworld.org/pdfid/545ca9e74.pdf>.



### Note











9 788899 544324 >